

LXX<sup>a</sup> TORNATA

VENERDI 31 MARZO 1922

## Presidenza

del Vice Presidente TORRIGIANI FILIPPO

poi del Presidente TITTONI TOMMASO

e in fine del Vice Presidente CEFALY

## INDICE

Commemorazione (del senatore Levi-Civita) pag. 2038

## Oratori:

PRESIDENTE . . . . . 2038

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto* . . . . . 2039

Congedo . . . . . 2038

## Disegni di legge (Approvazione di):

«Ratifica dei progetti di convenzione adottati dalla sessione di Washington della Conferenza internazionale del lavoro» . . . . . 2048

«Concessione di pensione alla vedova di Napoleone Colaianni» . . . . . 2056

«Conversione in legge dei Regi decreti 27 novembre 1919, n. 2355, 7 marzo 1920, n. 243 e 18 aprile 1920, n. 629, concernenti norme circa il pagamento delle obbligazioni pagabili in oro» 2056

«Conversione in legge dei Regi decreti 10 agosto 1919, n. 1468 e 20 febbraio 1921, n. 222, circa la riammissione o trasferimento in servizio attivo permanente di ufficiali di vascello appartenenti ai ruoli di complemento e della riserva navale» 2059

«Conversione in legge dei Regi decreti 9 ottobre 1919, n. 1848 e 10 febbraio 1921, n. 223, riguardanti i ruoli organici della carriera amministrativa, nonchè quello delle ragionerie dei Regi arsenali militari marittimi» . . . . . 2068

«Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 349, recante provvedimenti economici a favore degli insegnanti della Regia accademia navale» . . . . . 2072

«Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1920, n. 1464, relativo a concorsi per fanalisti di ruolo» . . . . . 2075

«Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1729, che abroga l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 23 giu-

gno 1912, n. 637, concernente il numero dei professori ordinari nel Corpo civile insegnante della Regia accademia navale» . . . . . pag. 2075

«Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 54, che stabilisce gli assegni di vitto al personale navigante aereo della Regia marina» 2076

«Conversione in legge dei Regi decreti 20 novembre 1919, n. 2240 e 17 gennaio 1920, n. 166, che stabiliscono la composizione delle Commissioni giudicatrici degli ufficiali da dispensare dal servizio attivo permanente per riduzione di ruoli organici; del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2042, che modifica l'articolo 64 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497; del Regio decreto 28 marzo 1915, n. 339, relativo alla creazione della qualifica di primo capitano; dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1383 e 24 novembre 1919, n. 2167, concernenti disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali generali in servizio attivo permanente» . . . . . 2076

«Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 575 e del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1276, recanti provvedimenti per il personale della categoria d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra» . . . . . 2076

## (Discussione di):

«Ratifica da parte del Parlamento del Regio decreto 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli arsenali della Regia marina ed ai servizi a terra» . 2062

## Oratori:

ARLOTTA, *relatore* . . . . . 2063, 2065, 2066DE VITO, *ministro della marina* . . . 2062, 2066

FERRARIS CARLO . . . . . 2067

SECHI . . . . . 2064, 2067

(Presentazione di) . . . . . 2039

Interpellanze (Annuncio di) . . . . .	pag. 2080
(Svolgimento di):	
«Sul decreto-legge 8 febbraio 1922, n. 35, che sovrverte i principi fondamentali della nostra legislazione». . . . .	2039
Oratori:	
BACCELLI . . . . .	2046
BERTINI, <i>ministro di agricoltura</i> . . . . .	2047
CORBINO . . . . .	2045
DA COMO . . . . .	2046
FERRARIS CARLO, <i>presidente della Commissione di finanze</i> . . . . .	2044
FRATELLINI . . . . .	2043
MALAGODI . . . . .	2039, 2047
MORPURGO . . . . .	2045
Interrogazioni (Annuncio di) . . . . .	2081
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	2079

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della giustizia e affari di culto, della guerra, della marina, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, per la ricostituzione delle terre liberate e il sottosegretario di Stato per la marina.

BISCARETTI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

#### Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Valli ha chiesto un congedo di giorni quattro.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intenderà accordato.

#### Commemorazione del senatore Giacomo Levi Civita.

PRESIDENTE (*si alza e con lui si alzano i senatori ed i ministri*).

Onorevoli Colleghi, purtroppo anche oggi ho il dolore di annunziarvi un nuovo lutto. Ieri sera nella sua amata Padova si è spento un nostro carissimo collega, l'avvocato Giacomo Levi Civita, che fino a qualche tempo fa abbiamo visto assiduo ai nostri lavori.

Nato a Rovigo il 25 aprile 1846, egli venne crescendo mentre si maturavano i destini della nuova Italia e, di animo nobilissimo e di ingegno assai vivace, non poteva rimanere insensibile ai tristissimi ricordi dei recenti mar-

tiri, all'entusiasmo di quel periodo. Con tutta la passione dei suoi giovanissimi anni fu nel 1860 nell'Italia meridionale tra le file Garibaldine e nel 1866 poi nel Trentino, dando prova di ardimento non comune a Bezzecca, dove, con un coraggioso drappello, sostenne strenuamente l'artiglieria del Doglietti, meritandosi la medaglia al valor militare.

Rientrato dopo l'annessione a Padova e compiuti brillantemente gli studi di giurisprudenza, dopo essere stato per breve tempo avvocato erariale, si diede con successo all'avvocatura. E ben presto nell'esercizio della libera professione venne emergendo: la sua cultura non comune nelle discipline giuridiche, il suo spirito particolarmente equilibrato e pratico, la dirittura del carattere, la squisita signorilità dei modi gli procurarono la stima e l'ammirazione dei colleghi e dei magistrati e una posizione davvero eminente.

Con una tale preparazione egli non poteva non diventare gran parte della vita amministrativa di Padova, ed eletto consigliere comunale fu poi per molti anni capo di quell'Amministrazione, circondato dal consenso e dalla simpatia di tutti, portando un validissimo contributo alla risoluzione dei più importanti problemi locali.

In considerazione dei suoi particolari meriti il 3 giugno 1908 Giacomo Levi Civita fu nominato senatore ed anche qui si acquistò presto vivissime simpatie. Ai nostri lavori fu sempre assiduo, fino a quando glielo permisero le condizioni di salute, portando il contributo della sua larga preparazione e della lunga esperienza: fu relatore di importanti disegni di legge e nelle discussioni di maggior rilievo non mancò la sua lucida ed efficace parola, soprattutto in materia di tributi, di amministrazione locale e di bilanci.

Il senatore Levi Civita riassumeva in sé le più elette doti ed è perciò che oggi noi, con grande dolore, lo vediamo scendere nella tomba.

Vada alla sua eletta memoria la espressione vivissima dei nostri commossi sentimenti ed alla famiglia inconsolabile giungano le nostre sincere condoglianze. (*Vive approvazioni*).

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. A nome del Governo io mi associo alle nobili parole dell'illustre Presidente del Senato. Nella figura morale del compianto senatore Levi Civita erano composte le doti più alte del perfetto tipo del giurista italiano. Patriota della prima ora, competentissimo nella vita amministrativa, soprattutto dominava in lui un largo, acuto senso giuridico.

Noi veneti, che pure avevamo delle grandi figure di magistrati e di avvocati, potevamo sempre riverire nel senatore Levi Civita una delle figure migliori del nostro foro. Nella vita pubblica, e soprattutto nella vita amministrativa di Padova, egli prestò opera che sarà sempre ricordata.

Per questo io mi associo fervidamente a ciò che così bene ha detto l'illustre Presidente del Senato. (*Approvazioni*).

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei dodici disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Prego il senatore, segretario, onorevole Frascara di fare l'appello nominale per questa votazione.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

#### Presentazione di disegni di legge.

ROSSI LUIGI, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Riforma della tariffa penale e civile relativamente ai testimoni, ai periti, giurati e ufficiali giudiziari ».

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro per la giustizia e per gli affari di culto della presentazione di questo disegno di legge.

Della sua richiesta di urgenza si terrà conto come di una raccomandazione, perchè, per accogliere la proposta di urgenza, si dovrebbe procedere alla votazione a scrutinio segreto.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e per gli affari di culto*. Accetto e ringrazio l'onorevole Presidente.

Presidenza del Presidente TOMMASO TITTONI

#### Svolgimento dell'interpellanza

dei senatori Malagodi, Tamassia, Mosca.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza degli onorevoli Malagodi, Tamassia, Mosca al Presidente del Consiglio ed ai ministri di agricoltura e della giustizia ed affari di culto: « Per sapere se essi intendano mantenere il decreto-legge n. 35 pubblicato l'8 febbraio scorso da ministri dimissionari; decreto il quale, in connessione col precedente decreto-legge emanato il 12 novembre 1921, sovverte per larghissime classi di cittadini i principii fondamentali della nostra legislazione ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Malagodi per svolgere questa interpellanza.

MALAGODI. L'interpellanza, che anche a nome e per incarico di altri colleghi, ho l'onore di svolgere davanti al Senato, si riferisce a due decreti-legge emanati dal passato Governo. Per un certo aspetto essa rientra dunque nella questione generale dei decreti-legge, sollevata già con tanta autorità e con scopi risolutivi, da parecchi membri del Senato, con una mozione di cui si aspetta la discussione. L'esistenza di tale più larga iniziativa mi ha fatto un momento dubitare della convenienza di sollevare una questione particolare. Ma poi il mio dubbio è stato vinto da una duplice considerazione; e cioè, prima: che la questione generale sollevata in quella mozione sui decreti-leggi ed il loro uso ed abuso, guarda all'avvenire e non può avere alcuna azione retrospettiva; e, in secondo luogo, che il caso particolare a cui è stata rivolta la mia attenzione è di una tale gravità, sostanziale e formale, da meritare, più che la qualifica di abuso, quella di scandalo. La parola è grave; ma io ritengo che essa riuscirà piena-

mente giustificata da una rapida esposizione dei fatti e delle cose.

Ecco, in breve, di che si tratta.

Il 14 settembre 1919, al seguito di tanti altri provvedimenti intesi a risolvere i problemi che la guerra e le sue conseguenze, materiali e morali, avevano fatto sorgere nelle nostre campagne, fu emanato un decreto-legge che istituiva, per le vecchie provincie del Regno, dei cosiddetti Comitati provinciali di conciliazione. Il fine per cui questi Comitati provinciali erano creati poteva considerarsi perfettamente legittimo: essi dovevano intervenire nelle controversie e nei conflitti fra datori di lavoro e prestatori di mano d'opera a scopo di conciliazione, per cercare di avvicinare le parti in conflitto e persuaderle a risolvere amichevolmente le controversie. In caso di insuccesso, ai Comitati competeva di stabilire i termini della controversia ed esprimere un semplice parere intorno alla sua possibile ed equa soluzione. Questi Comitati erano qualche cosa di meno anche di semplici organi arbitrari, senza la menoma pretesa di sostituirsi o di sovrapporsi alla giurisdizione comune. Rappresentavano insomma uno dei tanti strumenti di pacificazione escogitati dopo la guerra; e, funzionando come tali, in parecchi casi dettero buoni risultati.

Come ho già accennato, il decreto-legge limitava la costituzione di tali Comitati alle vecchie provincie del Regno, e fu solo due anni dopo, durante il Ministero Bonomi ed essendo ministro d'agricoltura l'onorevole Mauri e di giustizia l'onorevole Di Rodinò, che si pensò di estenderli alle nuove provincie, insieme con le altre disposizioni, concernenti gli affitti e i contratti agrari e le loro proroghe, che erano già state emanate entro gli antichi confini del Regno.

A me consta che il proposito di tale estensione incontrò sino da principio notevole resistenza; e che gli stessi Commissari della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina vi si mostrarono poco favorevoli. Soprattutto essa pareva non necessaria, anzi superflua; sia perchè le condizioni agricole di quelle provincie erano diverse da quelle delle provincie del Regno per le quali i provvedimenti erano stati escogitati, prevalendovi generalmente, tranne in alcune zone dell'Isonzo e dell'Alto Adige, la piccola proprietà; sia perchè le controversie

ed i conflitti sortivi dopo la guerra erano stati ormai in massima parte appianati e risolti. Queste ragioni furono anzi chiaramente esposte al ministro d'agricoltura, onorevole Mauri, in una visita che egli fece a Gorizia nell'ottobre dell'anno scorso. Profittando dell'occasione della presenza del ministro, più direttamente competente nella materia, fu indetta un'adunanza dagli interessati; adunanza nella quale lo stesso rappresentante socialista dei lavoratori agricoli dichiarò che quei provvedimenti non erano ormai richiesti. L'onorevole ministro, non che sostenere la tesi della estensione, si arrese subito alle ragioni espostegli, e sostenute anche dal Commissario generale; anzi si dichiarò personalmente contrario alla estensione; ed aggiunse di essere ben lieto di trovarsi in ciò d'accordo con tutti i vari gruppi interessati. E fu stabilito di emanare una ordinanza o un decreto per sanzionare gli accordi già conseguiti.

Dopo di che parrebbe che la questione dovesse ritenersi esaurita e sepolta. Invece, solo qualche settimana dopo, e precisamente il 12 novembre 1921, la *Gazzetta Ufficiale* pubblicava un lungo ed elaborato decreto-legge, recante il numero 1659, col quale la estensione veniva effettuata.

Ora è lecito domandarsi: quale è stata la ragione di una così stridente contraddizione fra le dichiarazioni ed i fatti, in così breve termine di tempo?

La ragione, onorevoli colleghi, è molto profonda, anzi recondita e tale da apparire nascosta e dissimulata. E qui comincia quello che io ho qualificato come lo scandalo di tutta questa faccenda, sia che esso sia stato volontario o involontario e casuale.

Infatti, onorevoli colleghi, l'estensione alle nuove provincie dei provvedimenti agrari, già adottati nelle provincie antiche, non appare, dalla nuda e semplice esposizione dei fatti, che un pretesto; si aveva l'aria di fare una semplice esportazione dei provvedimenti agrari dalle vecchie alle nuove provincie, ed invece si consumava un grave contrabbando. E il contrabbando consisteva in questo: che mediante l'articolo 8 del nuovo decreto-legge, articolo che si riferiva appunto ai Comitati provinciali di conciliazione, la personalità giuri-

dica e la funzione di questi Comitati veniva interamente trasformata, anzi deformata.

Un breve confronto fra il decreto-legge del 14 settembre 1919, applicato alle vecchie provincie, e l'articolo 8° del nuovo decreto, che chiameremo d'esportazione, metterà codesta deformazione in piena luce.

Nel decreto-legge 14 settembre 1919, il compito dei Comitati provinciali era definito nei termini seguenti: « Tali Comitati hanno il compito d'intervenire nelle controversie e conflitti collettivi, comunque attinenti a prestazioni di lavoro agricolo, per procurarne la conciliazione, ed in caso di mancato accordo di fissare i termini della controversia ed esprimere il giudizio intorno all'oggetto della controversia o del conflitto, indicandone la possibile soluzione ». Siamo dunque sul terreno della semplice conciliazione persuasiva; il giudizio del Comitato non avendo che il valore di un semplice parere, che non vincolava in nessun modo le parti. E quindi nulla vi era da eccepire.

Passiamo ora all'articolo 8° del decreto di esportazione. Esso dice: « Il Comitato di conciliazione, su richiesta delle parti interessate, o dell'autorità politica provinciale, od anche di propria iniziativa, interviene nelle controversie o conflitti collettivi, comunque attinenti a prestazioni di lavoro agricolo. Se la conciliazione abbia luogo, il relativo verbale ha forza di contratto fra le parti intervenute al giudizio ».

Sino a questo punto siamo sullo stesso terreno del decreto-legge del 1919, e, a parte il rischio che può essere inerente alla trasformazione di un verbale in un contratto, niente v'è da eccepire.

Ma poi l'articolo 8° in un secondo comma dichiara: « In caso contrario (cioè mancando l'accordo) il Comitato fissa i termini della controversia ed emette la sua decisione, indicando le associazioni e le persone alle quali la decisione stessa debba intendersi applicabile, e la durata di applicabilità della medesima ».

Qui il fosso è saltato. Il Comitato di conciliazione subisce una radicale trasformazione; diventa un vero e proprio tribunale giurisdizionale, che viene a surrogare nelle questioni e nei conflitti agricoli, nei cittadini delle nuove provincie, il Codice civile ed il Codice commerciale; perchè, ed è bene tenerlo presente, non si tratta qui di applicare semplicemente

disposizioni vigenti di legge, ma di emettere decisioni o sentenze che creano nello stesso tempo la legge a se stesse.

Ma non basta; un terzo comma del detto articolo aggiunge: « Il Comitato inoltre ha facoltà di determinare e indicare nella sua decisione, la sanzione o le sanzioni atte ad assicurarne la osservanza ». Dopo quello del Codice di commercio e del Codice civile, abbiamo dunque l'abolizione del Codice penale, a cui il Comitato provinciale si sostituisce per indicare e determinare esso le sanzioni. Sarebbe curioso sapere in che modo queste sanzioni potrebbero essere applicate, in che modo il Comitato riuscirebbe ad obbligare un proprietario a pagare i salari da esso fissati, o il lavoratore ad accettarli ed a prestare il proprio lavoro. La verità è che questi tribunali giurisdizionali, che hanno anche la capacità di una sanzione, rappresentano una reminiscenza medioevale. L'onorevole Mosca l'altro giorno ricordò un altro caso di questa tendenza per cui si vanno evocando in mezzo alla luce della civiltà moderna certi fantasmi del medio evo. Ma badiamo: gli Istituti di qualunque genere, sono profondamente connessi con la vita morale del tempo in cui sono stati creati ed agiscono, e non è possibile trasportarli da un ambiente ad un altro, senza infirmare profondamente la loro essenza. Nel medio evo c'era la possibilità di tribunali giurisdizionali speciali con autorità di applicare delle sanzioni: ma ciò avveniva perchè nel medio evo vigeva la sola sanzione che sia veramente applicabile a tutti, cioè la sanzione della pena corporale. Ora io non vorrei che il ministro guardasigilli pensasse che io domandi a lui un altro decreto-legge per introdurre questa sanzione nella giurisdizione che abbiamo esaminata! No; io osservo che quando si tolgono degli organi giuridici dalle particolari condizioni del tempo in cui sono cresciuti, essi diventano delle pure e semplici mostruosità. Noi abbiamo qui una sanzione che in realtà non potrà essere applicata che ad una sola parte. Avremo dunque il solito caso che una parte sola debba pagare la festa, e l'altra ballerà solamente quando la musica sia di suo gusto e gradimento.

E non basta ancora; perchè un quarto comma dichiara: « In qualunque tempo, entro la durata di applicabilità della decisione, a richiesta

delle parti interessate o dell'autorità politica provinciale, il Comitato può, con apposita ordinanza, dopo uditi gli interessati direttamente o a mezzo delle loro associazioni, estendere gli effetti di essa decisione ad associazioni o persone che non siano contemplate ». Il che significa che il Comitato provinciale di conciliazione, dopo essersi trasformato in tribunale giurisdizionale che emana sentenze all'infuori del Codice, subisce un'ulteriore trasformazione o sublimazione, e diventa corpo legislativo, in quanto trasforma in leggi di valore generale ed applicabili *ad infinitum*, le singole sentenze da esso emanate.

Questo miracoloso articolo non poteva a meno, onorevoli colleghi, di avere il suo coronamento supremo. Ed esso lo ha nell'ultimo suo comma, il quale dichiara: « Contro la decisione e l'ordinanza del Comitato non è ammesso alcun mezzo d'impugnazione ». Il modesto Comitato provinciale di conciliazione, diventa dunque un tribunale unico e sovrano, che si fa le sue leggi, ed emana le sue sentenze senza possibilità di appello o di cassazione.

Tutto questo è già estremamente grave; ma noi non siamo ancora arrivati al fine di questa complicata storia.

Qualcuno infatti si domanderà: Quali ragioni o, diciamo pure, quale interesse, politico o partigiano che sia, poteva indurre all'applicazione di questa legislazione eccezionale, da cui erano esenti i cittadini viventi di qua dal vecchio confine, ai cittadini delle provincie nuove? Perchè un tale trattamento di sfavore?

Onorevoli colleghi, a questo punto noi arriviamo alla morale della favola che è questa:

L'esportazione nelle nuove provincie dei provvedimenti agrari, non desiderata e riconosciuta già nè necessaria nè conveniente, con l'incluso contrabbando dell'articolo 8, ha tutto l'aspetto di una manovra. Le nuove provincie sembrano aver servito da trampolino per saltare nelle vecchie; l'esportazione appare fatta con uno scopo più vasto e lontano, e cioè per preparare la reimportazione.

Prego il Senato e il governo a porre mente alle seguenti date: Il 2 febbraio scorso il Ministero Bonomi presentava al Parlamento le sue dimissioni, già decise in un Consiglio dei Ministri tenuto nella mattinata, e rimaneva in carica per i semplici affari di ordinaria am-

ministrazione sino al 16 febbraio, giorno in cui, per le note vicende della crisi, dovette ripresentarsi al Parlamento, e richiedere un voto che provocò nuovamente le sue dimissioni. Or bene, il giorno 8 febbraio, nel periodo dunque in cui il ministero era dimissionario, la *Gazzetta Ufficiale* pubblicava un decreto-legge così concepito:

« Visto il decreto-legge 14 settembre 1919; (cioè quello che costituì i Comitati di pura e semplice conciliazione);

« Visto il decreto-legge 12 novembre 1921; (cioè quello di esportazione per le provincie nuove, contenente il contrabbando dell'articolo 8);

« Udito il Consiglio dei ministri;

« Sulla proposta del Nostro ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro Segretario di Stato per la giustizia e per gli affari del culto;

« Abbiamo decretato e decretiamo:

« Art. 1. Sono estese a tutti i Comitati provinciali di conciliazione, istituiti con Regio decreto 14 settembre 1919, n. 1726, le disposizioni di cui ai primi tre alinea dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1659.

« Art. 2. Il presente decreto ha vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento nazionale per la conversione in legge ».

Sono poche righe, come vedete; ma con quelle poche righe il colpo era consumato; e tutti i Comitati delle vecchie provincie, che sino allora avevano avuto funzioni puramente conciliative, venivano trasformati in tribunali giurisdizionali; e per tutti gli italiani che abbiano qualche interesse agricolo, veniva soppressa, in rapporto a tali interessi, la legge comune. E che si trattasse di un colpo di mano ne pare prova decisiva la fretta con cui questo ultimo decreto-legge, che coronava l'opera lungamente preparata, veniva firmato il giorno stesso delle dimissioni del Ministero e pubblicato quando il Ministero dimissionario rimaneva in carica solo pel disbrigo dell'ordinaria amministrazione.

E debbo finalmente rilevare come, per quello che appare un raffinamento di abilità, quasi temendo di risvegliare qualcuno di coloro

che fino allora avevano così comodamente dormito, si siano lasciati cadere, nell'ultimo decreto, come troppo rischiosi gli ultimi due alinea dell'articolo 8; quello cioè che trasforma le decisioni dei Comitati in leggi applicabili a tutti, e quello che sopprime pei cittadini qualunque diritto d'appello contro le loro sentenze. E così, dopo avere giustificata l'esportazione dei decreti nelle nuove provincie per ragioni di equiparazione, reimportandoli si creavano nuovamente condizioni diverse fra i cittadini di qua e di là del vecchio confine.

Onorevoli colleghi, la mia esposizione è finita; ed i fatti in essa compresi sono così eloquenti per se stessi da rendere superflui commenti e considerazioni. Per la gravità sostanziale dell'articolo 8 potranno giudicare a suo tempo le alte competenze giuridiche che siedono in questo consesso.

Mi si permetta tuttavia di richiamare la vostra benevola attenzione su quella che chiamerò la parte formale di tutta questa faccenda, la quale, politicamente, non è meno grave.

È da pensare che quando un Governo, o un ministro, concepiscono il proposito di introdurre nella legislazione vigente del Paese modificazioni così radicali e di così grave portata, come quelle contenute nei decreti esaminati, suo primo dovere, anzi suo primo onore, dovrebbe essere appunto di richiamare sulle proprie concezioni, sui propri propositi tutta l'attenzione della opinione pubblica, della stampa e del Parlamento, invitandoli alla più ampia discussione.

Ora, il sistema con cui sono stati promulgati i decreti-legge in questione - a parte qualunque opinione su tale modo di legiferare - esibisce un esempio impressionante dell'opposto. Infatti tutto questo maneggio di esportazione e reimportazione legislativo fra le vecchie e le nuove provincie del Regno; questo spezzettamento di disposizioni uniche disperse in vari decreti, di cui il seguente richiama i precedenti col comodo espediente di evitare di entrare in materia; quell'ultimo decreto, insinuato fra le preoccupazioni generali di una grave crisi, fanno pensare all'introduzione nella vita politica e parlamentare, di un nuovo sistema di legislazione che si potrebbe chiamare il sistema della legislazione dello *straforo*, del raggiro e del giuoco di prestigio,

intesa a cogliere di sorpresa l'opinione pubblica, la stampa, il Parlamento e forse lo stesso Consiglio dei ministri. Pensiamo quali discussioni, quale rumore avrebbe suscitato l'aperta proposta di istituire tribunali giurisdizionali che toccano tanti milioni di cittadini; e pure questo meccanismo di decreti alla spicciolata è riuscito al suo scopo, senza che l'opinione pubblica se ne sia accorta.

E concludo rivolgendo al Governo due precise domande:

Prima: se esso intenda di procedere anzitutto alla revoca del decreto-legge 8 febbraio 1922, non corrispondente alle migliori norme costituzionali perchè emanato da ministri di un Governo dimissionario;

Seconda: se esso sia disposto a presentare al più presto al Parlamento, fra tanti decreti riguardanti cose ormai morte e sepolte, il decreto del 12 novembre 1921, che pei cittadini delle nuove provincie sovverte i rapporti giuridici sanciti dai nostri codici ed istituisce tribunali e corpi legislativi assolutamente contrari allo Statuto.

E mi auguro che le risposte siano affermative. Solo così facendo, ed entrando risolutamente su questa strada, il Governo dimostrerà di volere veramente tener fede alle promesse fatte nelle sue dichiarazioni, di volere restaurare cioè il più largamente possibile l'impero della legge; perchè, onorevoli colleghi, è speranza vana che l'inizio della legge si possa ristabilire sulla piazza, quando il suo spirito non domina nei consigli del Governo. (*Vivi applausi e numerose congratulazioni.*)

FRATELLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRATELLINI. L'interpellanza opportunamente proposta ed egregiamente svolta dall'onorevole senatore Malagodi e il decreto-legge che ne è stato l'argomento, richiamano al pensiero altri casi ed altri esempi con conseguenze anche più gravi di quelle che sono state denunziate dall'onorevole interpellante. Perchè di decreti-legge fatti all'ultima ora, durante il periodo della crisi, *in articulo mortis*, ce ne sono parecchi, e non sono soltanto quelli che riguardano l'agricoltura, ma anche quelli che riguardano la finanza, per cui in questo momento noi abbiamo un vero disordine legislativo in proposito.

Da taluni si dirà: ma perchè insistere sopra tale argomento, in questi giorni ampiamente discusso, quando l'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri ha lealmente, francamente dichiarato di volere con salda rigidità e con sano scrupolo ritornare alle pure forme costituzionali; quando il linguaggio franco, insinuante e sincero dell'onorevole ministro della marina, che ha acquistato anche per questo una grande simpatia, una grande fiducia nell'ambiente del Senato, ci ha tranquillizzato dichiarandoci che dei decreti-legge non se ne faranno più! Ma, onorevoli colleghi, quando da questi banchi si parla in questa altissima Assemblea al Governo, non si parla solo ai ministri in carica, si parla ai ministri che furono e un pochino anche ai ministri che saranno; e, in materia di decreti-legge, ai ministri che furono noi parliamo deplorando l'abuso che ne hanno fatto, per i presenti prendiamo atto delle loro leali promesse, e per i ministri che saranno offriamo una cura preventiva che valga a preservarli contro certe malattie che sogliono affliggere anche i più robusti temperamenti ministeriali. E poi, francamente, pur non sospettando in nessuna maniera che si possa dubitare dell'onorevole Presidente del Consiglio, in questa materia è troppo facile per un ministro fare qualche deviazione, sono troppo frequenti le occasioni prossime di peccare, quando si offrono circostanze speciali: per esempio un'urgenza esagerata, un momento politico difficile, e, Dio ne guardi, anche preelettorale. Dunque, onorevoli colleghi, non sarà mai abbastanza deplorato l'abuso dei decreti-legge, e non saranno mai esagerate le nostre precauzioni per garanzia dell'avvenire.

Ho detto che vi è qualche caso più grave, e con conseguenze più disastrose di quelle denunciate dall'onorevole Malagodi; alludo al decreto-legge, emesso pure *in articulo mortis* quando il Ministero era in crisi, e che reca modificazioni di notevolissima importanza all'applicazione della tassa sul patrimonio.

Tralascio le modificazioni di minore importanza e vengo alla più rilevante.

Mentre i precedenti decreti stabilivano che la stima degli immobili, agli effetti della tassa patrimoniale, si doveva fare capitalizzando il reddito effettivo al primo gennaio 1920, il nuovo decreto-legge stabilisce che la nuova

stima debba farsi a valore venale. E voi comprenderete, onorevoli colleghi, che il valore venale non corrisponde al valore vero degli stabili, e che una tale applicazione nelle fluttuazioni dei nostri mercati e nell'apprezzamento fiscale, equivarrebbe in atto ad una espropriazione senza indennità.

Ma vi è una circostanza anche più grave e perniciosa. Le nuove modificazioni alla tassa sul patrimonio erano comprese in un disegno di legge che l'ultimo ministero aveva già presentato alla Camera. Ebbene, il nuovo decreto-legge è stato emanato senza che prima fosse stato ritirato il disegno di legge. Ciò rende il decreto-legge doppiamente incostituzionale.

Il Parlamento certamente come incostituzionale lo dovrà proclamare; ma, dato che mancano i termini per questa proclamazione di incostituzionalità da parte del Parlamento (termini per cui un progetto firmato da settantasette senatori e di iniziativa parlamentare, tende, e molto opportunamente, a stabilire); dato che attualmente mancano quei termini, chissà quando il Parlamento potrà essere chiamato a tal discussione. E intanto è da sperare, per l'onore della magistratura, che essa (come sempre vigile custode del diritto) adempia rigorosamente il suo ufficio, e si rifiuti di applicare questo e tutti gli altri simili decreti inficiati dallo stesso vizio di incostituzionalità.

Io credo che, per queste ragioni principalmente, l'onorevole senatore Malagodi si sia rivolto nella sua interpellanza anche all'onorevole ministro guardasigilli.

Intanto io prego il presidente della nostra Commissione di finanze di pronunciare una sua parola autorevole in questa materia, che valga a rassicurare il Senato; imperocchè se tutti i decreti-legge offendono la prerogativa parlamentare, quelli che riguardano la finanza la colpiscono in pieno petto, inquantochè costituiscono una flagrante violazione dello spirito e delle parole dell'articolo 30 dello Statuto fondamentale del Regno. (*Applausi*).

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Il collega Fratellini si è rivolto al presidente della Commissione di finanze ed io lo ringrazio delle sue cortesi pa-

role, ma mi permetta di avvertirlo che la materia delle imposte esce dalla competenza della Commissione, limitata ai bilanci, alle domande di crediti supplementari e ai conti consuntivi. Una disposizione esplicita del nostro regolamento dice che « le leggi relative alle imposte seguono la procedura ordinaria », di modo che la Commissione di finanze non è investita dell'esame dei gravissimi problemi tributari, e non può farlo se non quando il Senato, con sua deliberazione speciale, le mandi i progetti di legge di ordine tributario.

MORPURGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO. Io avevo chiesto di parlare, quando aveva terminata la sua impressionante esposizione il collega onorevole Malagodi, per associarmi interamente alle sue conclusioni e per aggiungere poche parole per quanto concerne l'imposta sul patrimonio e la legge agraria, ma di questo ha detto testè il collega onorevole Fratellini, onde io mi limito a richiamare l'attenzione del Senato sopra altri parecchi decreti legge, che non esito a chiamare veramente mostruosi, come, ad esempio, quello sul risarcimento dei danni di guerra, i quali tutti portano la medesima data del 2 febbraio o, peggio, del 5 febbraio. Io confido che il Senato, geloso di tutte le prerogative, vorrà insistere nel richiamare il governo a dichiarare la incostituzionalità di codesti decreti, e confido ancora che la magistratura farà tutto intero il proprio dovere. (*Bravo*).

CORBINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Ho domandato la parola per una semplice dichiarazione. È stato detto che il Governo, del quale mi onoravo di far parte, avrebbe emessi *in articulo mortis*, dopo la crisi, o avrebbe approvato dei decreti-legge. Tengo ad affermare, senza possibilità di smentita, che nessun decreto-legge fu approvato dai Consigli dei ministri presieduti dall'onorevole Bonomi nel periodo della crisi. (*Commenti*). Il provvedimento a cui si è riferito l'on. Malagodi fu portato dal ministro di agricoltura in Consiglio dei ministri in una delle sedute anteriori a quella del 1° febbraio, e venne in discussione e fu approvato il 1° febbraio.

Non ho bisogno di ricordare al Senato che il primo di febbraio il Gabinetto dell'on. Bonomi

era perfettamente vitale, poichè il voto del gruppo della Democrazia ebbe luogo solo nella notte dal 1° al 2 (*commenti vivissimi*)...

PRESIDENTE. Onorevole senatore Corbino, tenga conto che il sistema dei decreti-legge offende profondamente il senso costituzionale del Senato. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

CORBINO. Onorevole Presidente, domando perdono per aver chiesto la parola, ma si tratta di doppia accusa, cioè che noi abbiamo fatto decreti-legge i quali offendono il Senato, ed è cosa ben nota; ma ci si accusa anche di averli fatti quando eravamo in crisi, dopo le dimissioni e questo è inesatto.

Il Consiglio dei ministri ha preso la sua decisione quando non era ancora in crisi. Quanto alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta l'8 febbraio, cioè durante la crisi, io prego i colleghi di sfogliare le Gazzette ufficiali anteriori e di verificare quante altre volte è avvenuto che decreti-legge decisi dal Governo non in crisi, siano stati pubblicati durante la crisi...

*Voci: Male! (Commenti, rumori).*

CORBINO. ... Questo è un fatto frequente, che si è ripetuto naturalmente con noi. Ma il decreto di cui si tratta è stato approvato dal Consiglio dei ministri prima della crisi. Io non faccio questione di merito: chè, se avessi conosciuto quel che oggi so, non avrei dato la mia approvazione a quel decreto (*bravo*); ma la questione di cui solo mi occupo è in questi termini: se quel decreto fu deciso dal Consiglio dei ministri nel pieno possesso dei suoi poteri. Il decreto porta la data del 2, ma fu firmato dal Re prima che il Gabinetto decidesse le dimissioni, e fu pubblicato l'8.

All'onorevole Malagodi potrò del resto dire che dal Gabinetto anteriore furono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, dopo le dimissioni del Ministero Giolitti, alcuni decreti-legge non insignificanti... Uno conteneva nientemeno che la tariffa doganale dell'on. Alessio. Un decreto Reale pubblicato durante la crisi promulgava il regolamento sulla nominatività dei titoli, il quale conteneva quel primo articolo che rese di fatto impossibile l'emissione di nuove azioni e quindi il finanziamento di gran parte delle società anonime.

Dunque il precedente si è verificato in tutti i tempi; ma in ogni caso i provvedimenti fu-

rono decisi dal Consiglio dei ministri, quando il Gabinetto non era in crisi.

Questo non è consentito a nessuno di poter smentire. (*Commenti vivissimi*).

BACCELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Pregherei di non fare questioni di responsabilità dei diversi Ministeri, perchè il Senato con la sua attitudine ha fatto comprendere che unisce tutti nella stessa condanna. (*Applausi*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccelli.

BACCELLI. Mi duole di dover contraddire l'egregio collega Corbino, ma il decreto-legge della tassa sul patrimonio — materia quanto mai delicata — porta la data del 5 febbraio: fu sottoscritto cioè tre giorni dopo la crisi.

Questo è estremamente grave; e credo di aver consenziente tutto il Senato se esprimo con fermezza l'augurio che per l'avvenire, in tempo di crisi, non siano emanati che semplici provvedimenti di ordinaria amministrazione, che sono i soli per cui il Ministero dimissionario è competente. (*Vive approvazioni*).

DA COMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DA COMO. Non è il caso certamente ora di aggiungere molte parole, dato il consenso pieno del Senato nella protesta, che non è di oggi e che continuerà domani se il mal andare si verificherà ancora. Ma la questione sollevata dall'onor. Malagodi è ancor più grave di quella ormai decisa, parmi, dal consenso unanime del Senato, relativa all'abuso dei decreti-legge.

La questione, sollevata dal senatore Malagodi, tende a che non si facciano più mai delle giurisdizioni speciali per decreto-legge. Nell'accennare a ciò egli si è arrestato — ma ben trapelava del resto dalle sue parole il suo vivido concetto — di fronte alla questione giuridica e se ne disse incompetente; il suo discorso dimostrò che non lo è.

Ora io non esito a ritenere che, mentre l'articolo 71 dello Statuto non può vietare, in via d'eccezione, delle giurisdizioni speciali, queste non possono mai esser fatte per decreto-legge; perchè, come mai può concepirsi e conciliarsi una giurisdizione speciale, un tribunale cioè che ha funzioni continuative e una struttura organica che durerà anni ed anni, con l'urgenza pressante ed improrogabile che solo legittima un decreto-legge? Almeno scaturisse

l'urgenza nel limite delle funzioni a pochi mesi: ma ciò non è. Con questa facilità di legiferare dove siamo arrivati? dove arriveremo? Per il periodo precedente, nel fervore della guerra, si possono consentire delle attenuanti; allora, che non era possibile dettare immediatamente le norme di diritto, si è cercato che esse si formulassero attraverso alcune Commissioni di carattere arbitrale. Ma non dovevano certamente i giudizi di equità, che possono avere un fascino per gli animi buoni, degenerare in una giustizia assolutamente imperfetta, senza nessuna garanzia di stabilità e di coerenza, varia da luogo a luogo, preoccupante per la scelta delle persone (o troppo in conflitto o troppo legate agli interessi delle classi rappresentate), che trascurano ogni norma di ricusazione e di astensione, che si applica invece ai magistrati. Così i nuovi giudici improvvisati tirano in un senso o nell'altro, a seconda di preconcetti che possono talvolta essere settari: si contraddicono, seminano fermenti di diffidenza e di malcontento, che, penetrando lentamente nella coscienza del popolo, potranno darci un giorno un doloroso risveglio.

Di fronte a tante contraddizioni, a tanti pericoli, se l'Italia continuerà a non vedere ben separato ciò che è giusto da ciò che non lo è, ciò che è lecito da ciò che è illecito, smarrirà la coscienza, che è fondamento di vita. Il comodo sistema, che ha creato tante giurisdizioni speciali, ha fatto sì che non se ne sappia neppure il numero.

Io ho voluto presentare, col collega Castiglioni, una interrogazione con risposta scritta in proposito: è passato il termine regolamentare ed ancora questa risposta non è venuta. Abbiamo voluto interrogare il Governo per sapere, ad un tempo, quante sono queste giurisdizioni speciali e quanto costano. Perchè, oltre tutto, si tratta di organismi che aggravano, credo, l'erario molto di più di quelli della magistratura ordinaria. Frattanto non è azzardato il dire che il numero di queste giurisdizioni, cresciute come una fungaia, è ignoto allo stesso Ministero competente.

Avviati fatalmente così, gli inconvenienti saranno ancora maggiori di quelli che si verificarono nell'antico reame di Napoli. Là almeno si sapeva che esistevano 39 giurisdizioni speciali. Simile stato di cose, offende, perturba,

inquina i principî fondamentali del nostro diritto pubblico e ci fa ritornare verso il passato, con un moto di vero regresso. Che fu un giorno di liberazione quello nel quale furono tolte le varie giurisdizioni speciali, non dobbiamo stancarci di ripetere agli obliosi. Ne sussistano pure alcune ancora di carattere prevalentemente arbitrale, per certi speciali conflitti, pei quali occorra una pronta parola di pacificazione; ma il loro carattere sia di transitorietà, e la loro vita sorga dal voto del Parlamento.

Le voci, che continuamente riudiamo, voci di risveglio e di ammonimento, che tendono a difendere i supremi interessi della giustizia, la sua unità, la sua indipendenza, la sua influenza immutabile ed eterna sulle sorti del popolo; le voci insomma, che difendono i supremi diritti delle assemblee legislative, debbono essere ascoltate ed accolte non solo dal Parlamento, ma da tutto il paese. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura per rispondere alla interpellanza dell'onorevole senatore Malagodi.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. (*Segni di attenzione*). Il Senato mi permetterà di dichiarare che la questione generale delle prerogative delle due Camere affacciata qui in sede di discussione dell'interpellanza Malagodi, è tale che io, per esprimere quale sia il sentimento a cui si ispira il Governo di cui ho l'onore di far parte, basta che mi richiami alle parole pronunziate dal Presidente del Consiglio in tema di comunicazioni del Governo, perchè il Senato sia sicuro che a quell'indirizzo noi resteremo perfettamente coerenti.

In ordine poi alla questione specifica di cui è argomento l'interpellanza del senatore Malagodi, senza bisogno che io mi attardi in una disamina di ciò che ne forma, dirò così, il merito, disamina che potremo fare a suo tempo, consenta l'interpellante che io gli risponda in brevi e precisi termini.

Quanto al decreto del 2 febbraio 1922 presentato alla Camera il 16 febbraio successivo, esso si trova davanti alla Commissione parlamentare che lo ha già preso in esame. Da parte mia ho adoperato ogni possibile premura perchè il decreto stesso venga sollecitamente esaminato e sia portato al più presto alla discussione della Camera. Ritengo che proprio

in questi giorni la Commissione parlamentare abbia espletato il suo lavoro e sia per presentare la sua relazione.

Dato ciò, è naturale che noi dobbiamo essere rispettosi dell'esame amplissimo che la Commissione parlamentare ne sta facendo. Peraltro io prendo impegno che non appena la Camera lo avrà approvato, cercheremo di portarlo al Senato con la maggiore possibile sollecitudine. (*Commenti animati*).

Quanto all'altro decreto 12 novembre 1921, n. 1659, esso è pronto per la presentazione alla Camera per la sua conversione in legge e quindi anche su questo punto io posso dare preciso affidamento al senatore Malagodi che nel più breve termine possibile il decreto stesso potrà essere sottoposto all'esame del Parlamento.... (*Commenti e rumori*).

Voci: E nel frattempo?

Poichè la Commissione viene esaminando proprio in questi giorni il decreto di cui ho fatto parola, comprenderà il Senato che sarebbe un diminuire la libertà di una tale discussione e uno svalutare le deliberazioni della Commissione e della Camera se noi prendessimo qualsiasi provvedimento nei termini con cui è stato invocato dall'onorevole interpellante. (*Commenti vivacissimi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Malagodi.

MALAGODI. Io non abuso più della pazienza del Senato. Devo limitarmi semplicemente a dichiarare che le parole dell'On. Ministro di Agricoltura non possono avermi soddisfatto. Io ho domandato il parere del Governo su una azione compiuta in modo, se non incostituzionale, certo molto strano, dal passato governo. Su questo avrei voluto avere una risposta precisa. Il Governo dichiara che questi provvedimenti ora si trovano di fronte alla Camera. Sta bene, ma io domando al Governo: « e voi, che atteggiamento prendete di fronte a dei provvedimenti così eccezionali? » Vorrei avere su questo punto una risposta.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Io ho già espresso chiaramente il mio pensiero. Onorevole Malagodi, ella comprende che se noi oggi venissimo ad adottare un provvedimento di

revoca, noi verremmo a pregiudicare, in confronto alla Camera dei deputati, l'esame del disegno di legge portato alla sua discussione. (*Vivi rumori*).

Dopo ciò, ripeto all'onorevole senatore Maglodi, che io sarò lietissimo davanti alla Camera e davanti al Senato di esaminare con la maggiore larghezza... (*rumori*) ...non solo il provvedimento di cui si discute, ma qualsiasi provvedimento che attenga a questa materia, perchè essa è di tale importanza da richiedere la più larga ripercussione di discussioni nei corpi rappresentativi e nell'opinione pubblica.

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

Presidenza del Vice Presidente CEFALY.

**Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Ratifica dei progetti di Convenzione adottati dalla sessione di Washington della Conferenza internazionale del lavoro » (N. 185).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica dei progetti di Convenzione adottati dalla sessione di Washington della Conferenza internazionale del lavoro ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzato il Governo del Re a dare piena ed intera esecuzione alle seguenti Convenzioni, adottate a Washington, nella prima sessione (29 ottobre-29 novembre 1919) della Conferenza internazionale del lavoro:

- 1°) Convenzione sulla disoccupazione;
- 2°) Convenzione relativa all'impiego delle donne prima e dopo il parto;
- 3°) Convenzione relativa al lavoro notturno delle donne;
- 4°) Convenzione relativa al lavoro notturno degli adolescenti nelle industrie.

ALLEGATI.

I. — Progetto de Convention concernant le Chômage.

La Conférence Générale de l'Organisation Internationale du Travail de la Société des Nations;

Convoquée à Washington par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, le 29 octobre 1919;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions « relatives aux moyens de prévenir le chômage et de remédier à ses conséquences » question formant le deuxième point de l'ordre du jour de la Conférence tenue à Washington, et;

Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d'un projet de convention internationale,

adopte le Projet de Convention ci-après à ratifier par les membres de l'Organisation Internationale du Travail, conformément aux dispositions de la Partie relative au Travail du Traité de Versailles du 28 juin 1919 et du Traité de Saint-Germain du 10 septembre 1919.

Article 1.

Chaque Membre ratifiant la présente Convention communiquera au Bureau International du Travail à des intervalles aussi courts que possible et qui ne devront pas dépasser trois mois, toute information disponible, statistique ou autre, concernant le chômage, y compris tous renseignements sur les mesures prises ou à prendre en vue de lutter contre le chômage. Toutes les fois que ce sera possible les informations devront être recueillies de telle façon que communication puisse en être faite dans les trois mois suivant la fin de la période à laquelle elles se rapportent.

Article 2.

Chaque membre ratifiant la présente Convention devra établir un système de bureaux publics de placement gratuit placé sous le contrôle d'une autorité centrale. Des Comités qui devront comprendre des représentants des patrons et des ouvriers seront nommés et consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement de ces bureaux.

Lorsque coexistent des bureaux gratuits publics et privés des mesures devront être prises pour coordonner les opérations de ces bureaux sur un plan national.

Le fonctionnement des différents systèmes nationaux sera coordonné par le Bureau International du Travail, d'accord avec les pays intéressés.

## Article 3.

Les membres de l'Organisation Internationale du Travail qui ratifieront la présente Convention et qui ont établi un système d'assurance contre le chômage, devront, dans les conditions arrêtées d'un commun accord entre les membres intéressés, prendre des arrangements permettant à des travailleurs ressortissant à l'un de ces membres et travaillant sur le territoire d'un autre, de recevoir des indemnités d'assurance égales à celles touchées par les travailleurs ressortissant à ce deuxième Membre.

## Article 4.

Les ratifications officielles de la présente Convention, dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles du 28 juin 1919, et du Traité de St. Germain du 10 septembre 1919, seront communiquées au Secrétaire Général de la Société des Nations et par lui enregistrées.

## Article 5.

Tout Membre de l'Organisation Internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s'engage à l'appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes sous les réserves suivantes :

a) Que les dispositions de la Convention ne soient pas rendues inapplicables par les conditions locales ;

b) Que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la Convention aux conditions locales puissent être introduites dans celle-ci.

Chaque Membre devra notifier au Bureau International du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes.

## Article 6.

Aussitôt que les ratifications de trois membres de l'Organisation Internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire Général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation Internationale du Travail.

## Article 7.

La présente Convention entrera en vigueur à la date où cette notification aura été effectuée par le Secrétaire Général de la Société des Nations ; elle ne liera que les membres qui auront fait enregistrer leur ratification au Secrétariat. Par la suite, cette Convention entrera en vigueur au regard de tout autre membre à la date où la ratification de ce Membre aura été enregistrée au Secrétariat.

## Article 8.

Tout Membre qui ratifie la présente Convention s'engage à appliquer ses dispositions au plus tard le 1<sup>er</sup> juillet 1921 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

## Article 9.

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention par un acte communiqué au Secrétaire Général de la Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat.

## Article 10.

Le Conseil d'administration du Bureau International du Travail devra au moins une fois par dix années, présenter à la Conférence Générale un rapport sur l'application de la présente Convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision ou de la modification de la dite Convention.

## Article 11.

Les textes français et anglais de la présente Convention feront foi l'un et l'autre.

II. — Projet de Convention concernant l'emploi des femmes avant et après l'accouchement.

La Conférence Générale de l'Organisation Internationale du Travail de la Société des Nations ;

Convoquée à Washington par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, le 29 octobre 1919;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à « l'emploi des femmes avant ou après l'accouchement (y compris la question de l'indemnité de maternité) », question comprise dans le troisième point de l'ordre du jour de la session de la Conférence tenue à Washington, et;

Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d'un projet de convention internationale,

adopte le Projet de Convention ci-après à ratifier par les Membres de l'Organisation Internationale du Travail, conformément aux dispositions de la Partie relative au Travail du Traité de Versailles du 28 juin 1919 et du Traité des Saint-Germain du 10 septembre 1919:

#### Article 1.

Pour l'application de la présente Convention, seront considérés comme « établissements industriels », notamment:

a) Les mines, carrières et industries extractives de toute nature:

b) Les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation y compris la constructions des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l'électricité;

c) La construction, la reconstruction, l'entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d'eau ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci dessus;

d) Le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d'eau, maritime ou intérieure, y compris la manuten-

tion des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l'exception du transport à la main.

Pour l'application de la présente Convention, sera considéré comme « établissement commercial » tout lieu consacré à la vente des marchandises ou à toute opération commerciale.

Dans chaque pays, l'autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l'industrie et le commerce d'une part, l'agriculture, d'autre part.

#### Article 2.

Pour l'application de la présente Convention, le terme « femme » désigne toute personne du sexe féminin, quel que soit son âge ou sa nationalité, mariée ou non, et le terme « enfant » désigne tout enfant, légitime ou non.

#### Article 3.

Dans tous les établissements industriels, ou commerciaux, publics ou privés ou dans leurs dépendances, à l'exception des établissements où sont seuls employés les membres d'une même famille, une femme:

a) ne sera pas autorisée à travailler pendant une période de six semaines après ses couches;

b) aura le droit de quitter son travail, sur production d'un certificat médical déclarant que ses couches se produiront probablement dans un délai de six semaines;

c) recevra, pendant toute la période où elle demeurera absente, en vertu des paragraphes a et b une indemnité suffisante pour son entretien et celui de son enfant dans de bonnes conditions d'hygiène; la dite indemnité, dont le montant exact sera fixé par l'autorité compétente dans chaque pays, sera prélevée sur les fonds publics ou sera fournie par un système d'assurance. Elle aura droit, en outre, aux soins gratuits d'un médecin ou d'une sage-femme. Aucune erreur, de la part du médecin ou de la sage-femme, dans l'estimation de la date de l'accouchement, ne pourra empêcher une femme de recevoir l'indemnité à laquelle elle a droit à compter de la date du certificat médical jusqu'à celle à laquelle l'accouchement se produira;

d) aura droit dans tous les cas, si elle allaite son enfant, à deux repos d'une demi-heure pour lui permettre l'allaitement.

## Article 4.

Au cas où une femme s'absente de son travail, en vertu des paragraphes *a* et *b* de l'article 3 de la présente Convention, ou en demeure éloignée pendant une période plus longue à la suite d'une maladie attestée par certificat médical comme résultant de sa grossesse ou de ses couches, et qui la met dans l'incapacité de reprendre son travail il sera illégal pour son patron, jusqu'à ce que son absence ait atteint une durée maximum fixée par l'autorité compétente de chaque pays, de lui signifier son congé durant la dite absence, ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant que dure l'absence sus-mentionnée.

## Article 5.

Les ratifications officielles de la présente Convention, dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles du 28 juin 1919, et du Traité de St. Germain du 10 septembre 1919, seront communiquées au Secrétaire Général de la Société des Nations et par lui enregistrées.

## Article 6.

Tout Membre de l'Organisation Internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s'engage à l'appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes, sous les réserves suivantes:

*a)* Que les dispositions de la Convention ne soient pas rendues inapplicables par les conditions locales;

*b)* Que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la Convention aux conditions locales puissent être introduites dans celle-ci.

Chaque Membre devra notifier au Bureau International du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes.

## Article 7.

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation Internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le

Secrétaire Générale de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation Internationale du Travail.

## Article 8.

La présente Convention entrera en vigueur à la date où cette notification aura été effectuée par le Secrétaire Général de la Société des Nations; elle ne liera que les Membres qui auront fait enregistrer leur ratification au Secrétariat. Par la suite, la présente Convention entrera en vigueur au regard de tout autre Membre à la date où la ratification de ce Membre aura été enregistrée au Secrétariat.

## Article 9.

Tout Membre qui ratifie la présente Convention s'engage à appliquer ses dispositions au plus tard le 1<sup>er</sup> juillet 1922, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

## Article 10.

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Secrétaire Général de la Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat.

## Article 11.

Le Conseil d'Administration du Bureau International du Travail devra, au moins une fois par dix années, présenter à la Conférence Générale un rapport sur l'application de la présente Convention et décidera d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision ou de la modification de la dite Convention.

## Article 12.

Les textes français et anglais de la présente Convention feront foi l'un et l'autre.

III. — Projet de Convention  
concernant le travail de nuit des femmes.

La Conférence Générale de l'Organisation Internationale du Travail de la Société des Nations;

Convoquée à Washington par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, le 29 octobre 1919;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à « l'emploi des femmes pendant la nuit » question comprise dans le troisième point de l'ordre du jour de la session de la Conférence tenue à Washington, et;

Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d'un projet de convention internationale;

adopte le Projet de Convention ci-après à ratifier par les Membres de l'Organisation Internationale du Travail, conformément aux dispositions de la partie relative au travail du Traité de Versailles du 28 juin 1919, et du Traité de Saint-Germain du 10 septembre 1919.

Article 1.

Pour l'application de la présente Convention, seront considérés comme « établissements industriels » notamment:

a) Les mines, carrières et industries extractives de toute nature;

b) Les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation; y compris la construction des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l'électricité;

c) La construction, la reconstruction, l'entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tout bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d'eau, ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus.

Dans chaque pays l'autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l'industrie, d'une part, le commerce et l'agriculture, d'autre part.

Article 2.

Pour l'application de la présente Convention, le terme « nuit » signifie une période d'au moins onze heures consécutives, comprenant l'intervalle écoulé entre dix heures du soir et cinq heures du matin.

Dans le pays où aucun règlement public ne s'applique à l'emploi de femmes pendant la nuit dans les établissements industriels, le terme « nuit » pourra provisoirement, et pendant une période maximum de trois années, désigner, à la discretion du Gouvernement, une période de dix heures seulement, laquelle comprendra l'intervalle écoulé entre dix heures du soir et cinq heures du matin.

Article 3.

Les femmes, sans distinction d'âge, ne pourront être employées pendant la nuit dans aucun établissement industriel, public ou privé, ni dans aucune dépendance d'un de ces établissements, à l'exception des établissements où sont seuls employés les membres d'une même famille.

Article 4.

L'article 3 ne sera pas appliqué:

a) En cas de force majeure, lorsque dans une entreprise se produit une interruption d'exploitation impossible à prévoir et n'ayant pas un caractère périodique;

b) Dans les cas où le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui seraient susceptibles d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable.

Article 5.

Dans l'Inde et au Siam, l'application de l'article 3 de la présente Convention pourra être suspendue par le Gouvernement sauf et ce qui concerne les manufactures (factories) telles qu'elles sont définies par la loi nationale. Notification de chacune des industries exemptées sera faite au Bureau International du Travail.

## Article 6.

Dans les établissements industriels soumis à l'influence des saisons, et dans tout les cas où de circonstances exceptionnelles l'exigent, la durée de la période de nuit indiquée à l'article 3 pourra être réduite à dix heures pendant soixante jours par an.

## Article 7.

Dans les pays où le climat rend le travail de jour particulièrement pénible, la période de nuit peut être plus courte que celle fixée par les articles ci-dessus, à la condition qu'un repos compensateur soit accordé pendant le jour.

## Article 8.

Les ratifications officielles de la présente Convention, dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles du 28 juin 1919, et du Traité de Saint-Germain du 10 septembre 1919, seront communiquées au Secrétaire Général de la Société des Nations et par lui enregistrées.

## Article 9.

Tout Membre de l'Organisation Internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s'engage à l'appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes sous les réserves suivantes:

a) Que les dispositions de la Convention ne soient pas rendues inapplicables par les conditions locales;

b) Que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la Convention aux conditions locales puissent être introduites dans celle-ci.

Chaque Membre devra notifier au Bureau International du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes.

## Article 10.

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation Internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le

Secrétaire Général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation Internationale du Travail.

## Article 11.

La présente Convention entrera en vigueur à la date où cette notification aura été effectuée par le Secrétaire Général de la Société des Nations; elle ne liera que les Membres qui auront fait enregistrer leur ratification au Secrétariat. Par la suite, la présente Convention entrera en vigueur au regard de tout autre Membre, à la date où la ratification de ce Membre aura été enregistrée au Secrétariat.

## Article 12.

Tout Membre qui ratifie la présente Convention s'engage à appliquer ses dispositions au plus tard le 1<sup>er</sup> juillet 1922, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

## Article 13.

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Secrétaire Général de la Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat.

## Article 14.

Le Conseil d'Administration du Bureau International du Travail devra, au moins une fois par dix années, présenter à la Conférence Générale un rapport sur l'application de la présente Convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence, la question de la révision ou de la modification de la dite Convention.

## Article 15.

Les textes français et anglais de la présente Convention feront foi l'un et l'autre.

IV. — *Projet de Convention*  
concernant le Travail de nuit des enfants  
dans l'industrie.

La Conférence Générale de l'Organisation Internationale du Travail de la Société des Nations;

Convoquée à Washington par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, le 29 octobre 1919;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à « l'emploi des enfants pendant la nuit », question comprise dans le quatrième point de l'ordre du jour de la session de la Conférence tenue à Washington, et;

Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d'un projet de convention internationale,

adopte le *Projet de Convention* ci-après à ratifier par le Membres de l'Organisation Internationale du Travail, conformément aux dispositions de la Partie relative au Travail du *Traité de Versailles* du 24 juin 1919, et du *Traité de Saint-Germain* du 10 septembre 1919.

Article 1.

Pour l'application de la présente Convention, seront considérés comme « établissements industriels » notamment:

a) Les mines, carrières et industries extractives de toute nature;

b) Les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés, pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation: y compris la construction des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l'électricité.

c) La construction, la reconstruction, l'entretien, la réparation, la modification, ou la démolition de tous bâtiments et edifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques, ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d'eau, ou autres

travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus.

d) Le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée, ou eau, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l'exception du transport à la main.

Dans chaque pays, l'autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l'industrie, d'une part, le commerce et l'agriculture, d'autre part.

Article 2.

Il est interdit d'employer pendant la nuit les enfants de moins de dix-huit ans dans les établissements industriels, publics ou privés; ou dans leurs dépendances, à l'exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d'une même famille, sauf dans les cas prévus ci-après.

L'interdiction du travail de nuit ne s'appliquera pas aux enfants au-dessus de seize ans qui sont employés, dans les industries énumérées ci-après, à des travaux qui, en raison de leur nature, doivent nécessairement être continués jour et nuit;

a) Usines de fer et d'acier; travaux où l'on fait emploi des fours à réverbère ou à régénération, et galvanisation de la tôle et du fil de fer (excepté les ateliers de décapage).

b) Verreries;

c) Papeteries.

d) Sucreries où l'on traite le sucre brut.

e) Réduction du minéral d'or.

Article 3.

Pour l'application de la présente Convention, le terme « nuit » signifie une période d'au moins onze heures consécutives comprenant l'intervalle écoulé entre dix heures du soir et cinq heures du matin.

Dans les mines de charbon et de lignite, une dérogation pourra être prévue en ce qui concerne la période de repos visée au paragraphe précédent, lorsque l'intervalle entre les deux périodes de travail comporte ordinairement quinze heures, mais jamais lorsque cet intervalle comporte moins de treize heures.

Lorsque la législation du pays interdit le travail de nuit à tout le personnel dans la boulangerie, on pourra substituer, dans cette industrie, la période comprise entre neuf heures du soir et quatre heures du matin, à la période de dix heures du soir à cinq heures du matin.

Dans les pays tropicaux où le travail est suspendu pendant un certain temps au milieu de la journée, la période de repos de nuit pourra être inférieure à onze heures, pourvu qu'un repos compensateur soit accordé pendant le jour.

#### Article 4.

Les dispositions des articles 2 et 3 ne s'appliqueront pas au travail de nuit des enfants âgés de seize à dix-huit ans lorsqu'un cas de force majeure qui ne pouvait être prévu ou empêché, et qui ne présente pas un caractère périodique, met obstacle au fonctionnement normal d'un établissement industriel.

#### Article 5.

En ce qui concerne l'application de la présente Convention au Japon, jusqu'au 1<sup>er</sup> juillet 1925, l'article 2 ne s'appliquera qu'aux enfants âgés de moins de quinze ans, et, à partir de la date susmentionnée, le dit article 2 ne s'appliquera qu'aux enfants âgés de moins de seize ans.

#### Article 6.

En ce qui concerne l'application de la présente Convention à l'Inde, le terme « établissement industriel » comprendra seulement les « fabriques » définies comme telles dans la « Loi des fabriques » de l'Inde (Indian factory act) et l'article 2 ne s'appliquera pas aux enfants du sexe masculin âgés de plus de quatorze ans.

#### Article 7.

Lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt public l'exigera, l'interdiction du travail de nuit pourra être suspendue par une décision de l'autorité publique, en ce qui concerne les enfants âgés de seize à dix-huit ans.

#### Article 8.

Les ratifications officielles de la présente Convention, dans les conditions prévues à la

Partie XIII du Traité de Versailles du 28 juin 1919 et du Traité de St. Germain du 10 septembre 1919, seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées.

#### Article 9.

Tout Membre de l'Organisation Internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s'engage à l'appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes, sous les réserves suivantes:

a) que les dispositions de la Convention ne soient pas rendues inapplicables par les conditions locales;

b) que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la Convention aux conditions locales puissent être introduites dans celle-ci.

Chaque Membre devra notifier au Bureau Internationale du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes.

#### Article 10.

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation Internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire Général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation Internationale du Travail.

#### Article 11.

La présente Convention entrera en vigueur à la date où cette notification aura été effectuée par le Secrétaire Général de la Société des Nations: elle ne liera que les Membres qui auront fait enregistrer leur ratification au Secrétariat. Par la suite, la présente Convention entrera en vigueur au regard de tout autre Membre à la date où la ratification de ce Membre aura été enregistrée au Secrétariat.

#### Article 12.

Tout Membre qui ratifie la présente Convention s'engage à appliquer ses dispositions au

plus tard le 1<sup>er</sup> juillet 1922 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Article 13.

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Secrétaire Général de la Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat.

Article 14.

Le Conseil d'Administration du Bureau International du Travail devra, au moins une fois par dix années, présenter à la Conférence Générale un rapport sur l'application de la présente Convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la révision ou de la modification de la dite Convention.

Article 15.

Les textes français et anglais de la présente Convention feront foi l'un et l'autre.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Questo articolo unico sarà votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Concessione di pensione alla vedova di Napoleone Colaianni » (N. 353).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di pensione alla vedova di Napoleone Colaianni ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Alla signora Rosso Carolina fu Giovanni, vedova del deputato Napoleone Colaianni, è as-

segnata, con decorrenza dal 2 settembre 1921, una pensione vitalizia di lire 6,000.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge dei Regi decreti 27 novembre 1919, n. 2355, 7 marzo 1920, n. 243 e 18 aprile 1920, n. 629, concernenti norme circa il pagamento delle obbligazioni pagabili in oro » (N. 214).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 27 novembre 1919, n. 2355, 7 marzo 1920, n. 243 e 18 aprile 1920, n. 629, concernenti norme circa il pagamento delle obbligazioni pagabili in oro ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi Decreti 27 novembre 1919, n. 2355, 7 marzo 1920, n. 243 e 18 aprile 1920, n. 629 contenenti norme circa il pagamento delle obbligazioni pagabili in oro.

ALLEGATI.

*Regio decreto legge 27 novembre 1919 n. 2355*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, di concerto coi ministri segretari di Stato del tesoro e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La disposizione contenuta nel 1° comma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 25 giugno 1917, n. 1023, riguardante i pagamenti da eseguirsi nel Regno in dipendenza di obbligazioni emesse da Società per imprese ferroviarie od esercenti pubblici esercizi portanti la clausola « oro effettivo » od altra equivalente, da farsi in valuta legale con l'aggiunta del cambio al corso ufficiale al giorno della scadenza col limite massimo di L. 115 per ogni 100 lire in oro è prorogata a tutto il 31 dicembre 1920.

Il termine stabilito nel secondo comma dello stesso articolo per il pagamento nella valuta stabilita dal contratto, in dipendenza della richiesta del creditore, è prorogato a tutto il 30 giugno 1921.

La presente disposizione è pure applicabile alle obbligazioni pagabili in oro nel Regno che siano state emesse dai Consorzi di bonificazione o di irrigazione.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — FERRARIS — SCHANZER — PANTANO.

V. — Il Guardasigilli:

MORTARA.

*Regio decreto-legge 7 marzo 1920 n. 243*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 513, ed il Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2355;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto coi ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e degli affari di culto, del tesoro e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione, la facoltà di provvedere nel Regno al servizio delle obbligazioni circolanti all'estero, mediante impiego di valuta legale con l'aggiunta del cambio, in misura non eccedente lire 125 per ogni 100 lire in oro o valuta estera equiparata, come al 1° comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, numero 513, è applicabile anche alle obbligazioni pagabili all'estero in oro o nelle valute dei rispettivi paesi emesse durante il periodo della costruzione o dell'esercizio delle strade ferrate o di altri pubblici servizi da Società che ne siano ancora concessionarie, o, che, dopo il riscatto, svolgano tuttora una importante attività connessa alla economia nazionale.

Tale facoltà riflette gli interessi e i rimborsi delle obbligazioni circolanti all'estero, dei quali sia richiesto il pagamento dopo la pubblicazione del presente decreto.

L'accertamento delle condizioni di che al 1° comma sarà fatto su richiesta delle Società, dal ministro dell'industria, commercio e lavoro e degli approvvigionamenti e consumi alimentari.

Accertata l'esistenza di tali condizioni, la Società dovrà depositare, alla scadenza di ciascun semestre, una somma in valuta legale alla pari, corrispondente alla media dei suoi pagamenti effettivi all'estero durante gli ultimi tre semestri in cui provvede al servizio delle sue obbligazioni, più il cambio in ragione del 25 %, presso un Istituto di emissione del Regno, che essa incaricherà del servizio delle obbligazioni medesime.

Potranno essere esonerate a giudizio del Ministero del tesoro, dal deposito suddetto, le Società che ricevano annualità dallo Stato, fino a concorrenza delle annualità medesime.

Il portatore delle obbligazioni all'estero avrà tuttavia facoltà di richiedere che il pagamento in oro o nella valuta estera sia rinviato al giorno in cui saranno abrogate le presenti disposizioni, con l'aggiunta degli interessi semplici, pure in oro o nella valuta estera, sulle somme dovute nella misura del 5 % all'anno e con decorrenza dalla data della dichiarazione di volere fare uso di tale facoltà.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei titoli estratti, di cui nei precedenti comma, saranno sottoposti all'applicazione dell'*affidavit*, ai sensi dell'art. 13 del decreto Luogotenenziale 11 dicembre 1917, n. 1956.

#### Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE

MORTARA — FERRARIS — SCHANZER —  
PANTANO.

V. — *Il Guardasigilli:*  
MORTARA.

*Regio decreto-legge 18 aprile 1920 n. 629.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Veduti i decreti Luogotenenziali 25 giugno 1917, numero 1023, e 14 aprile 1918, n. 513, e i RR. decreti 27 novembre 1919, n. 2355, e 7 marzo 1920, n. 243, contenenti disposizioni circa le obbligazioni pagabili in oro o in valuta estera;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, di concerto coi ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e degli affari per il culto e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 1 del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 243 sono applicabili anche alle obbligazioni pagabili all'estero in oro o nelle valute dei rispettivi paesi, emesse da Società esercenti industrie di pubblico interesse.

La facoltà, di cui al secondo comma del citato articolo, riflette gli interessi e i rimborsi delle obbligazioni, il cui pagamento non sia stato effettuato alla data di pubblicazione del R. decreto 7 marzo 1920, n. 243.

#### Art. 2.

Il termine per i pagamenti a farsi a cambio fisso col limite massimo del 115 per ogni cento lire in oro e quello pel pagamento della valuta stabilita dal contratto in dipendenza della richiesta del creditore, di cui ai decreti 25 giugno 1917, n. 1023, 14 aprile 1918 n. 513 e 27 novembre 1919, n. 2355, sono prorogati fino a nuova disposizione.

#### Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE

MORTARA — FERRARIS — SCIALOJA —  
LUZZATTI.

V. — *Il Guardasigilli:*  
MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge dei Regi decreti 10 agosto 1919, n. 1468 e 1475, e 20 febbraio 1921, n. 222, circa riammissione o trasferimento in servizio attivo permanente di ufficiali di vascello appartenenti ai ruoli di complemento e della riserva navale » (N. 274).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 10 agosto 1919, numeri 1468 e 1475, e 20 febbraio 1921, n. 222, circa riammissione o trasferimento in servizio attivo permanente di ufficiali di vascello appartenenti ai ruoli di complemento e della riserva navale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 10 agosto 1919, nn. 1468 e 1475 e il Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 222, relativi alla riammissione ed al trasferimento in servizio attivo permanente di ufficiali superiori della Riserva navale e di ufficiali inferiori di vascello di complemento e della Riserva navale.

ALLEGATI.

*Regio decreto n. 1468.*

(*Omissis*).

Art. 1.

Il ministro della marina, con deliberazione insindacabile, ha facoltà di riammettere in servizio effettivo permanente — previa loro domanda — gli ufficiali superiori della Riserva navale di tutti i Corpi della Regia marina i quali, durante il richiamo in temporaneo servizio at-

tivo, in tempo di guerra, abbiano palesato doti militari e professionali così preclare, e meriti così cospicui, da dare ben fondato motivo di ritenere che la loro riammissione risulterà di rilevante vantaggio alla marina militare.

Sono tassativamente esclusi da tale riammissione coloro che hanno lasciato il servizio effettivo per effetto di esclusione dal quadro di avanzamento, e quelli che quando rivestivano il grado di tenente di vascello furono compresi nel 30 per cento dei meno atti di cui alla legge 2 luglio 1911, n. 633. S'intende che la riammissione è limitata agli ufficiali che nella Riserva navale hanno grado di capitano di vascello, fregata e corvetta e grandi corrispondenti; ne sono quindi esclusi coloro che pur avendo lasciato il servizio attivo mentre rivestivano uno di tali gradi, hanno poi conseguito gradi di ufficiale ammiraglio e corrispondenti nella Riserva navale.

Art. 2.

La riammissione di cui all'articolo 1 può essere concessa, previo parere favorevole della Commissione speciale per le promozioni per merito di guerra, soltanto ad ufficiali che hanno prestato almeno due anni di servizio in qualità di richiamati in servizio temporaneo attivo dal 23 maggio 1915 al 1° agosto 1919.

Art. 3.

Gli ufficiali che ottengono la riammissione a termine dell'articolo 1 del presente decreto sono iscritti nei ruoli del servizio effettivo permanente col grado e con l'anzianità assoluta che essi posseggono nella Riserva navale.

L'anzianità relativa nel ruolo del rispettivo grado è stabilita in base all'anzianità assoluta. Nel caso di uguale anzianità assoluta fra l'ufficiale riammesso o ufficiali di pari grado già iscritti nel ruolo, questi ultimi hanno la precedenza.

Art. 4.

Gli ufficiali riammessi saranno considerati in soprannumero al ruolo organico del proprio Corpo e grado.

Il numero degli ufficiali di tutti i Corpi e gradi da riammettersi in base al presente decreto do-

vrà essere regolato in modo che la conseguente spesa annua per stipendio e indennità d'arma non superi lire 50,000.

#### Art. 5.

Gli ufficiali riammessi in servizio attivo permanente in virtù del presente decreto, i quali non credano di adempiere alle condizioni d'imbarco prescritte per l'avanzamento, potranno conseguire le promozioni fino al grado di capitano di vascello incluso, ma non potranno in nessun caso essere promossi al grado di sottammiraglio, o qualora questo in avvenire sia eventualmente abolito, al grado di contrammiraglio. Essi avranno soltanto destinazioni a terra.

Gli ufficiali invece che adempiranno alle condizioni di imbarco prescritte potranno conseguire l'avanzamento fino agli alti gradi, e verranno impiegati anche a bordo.

#### Art. 6.

Agli ufficiali riammessi nei ruoli attivi saranno computati come utili a pensione tutti i periodi di servizio da essi prestato precedentemente, in qualsiasi ruolo, con diritto a pensione a carico dello Stato.

Saranno inoltre ad essi applicabili, agli effetti della pensione, tutte le disposizioni vigenti per gli ufficiali del servizio attivo permanente.

Non saranno però ad essi applicabili le disposizioni relative all'esclusione definitiva dall'avanzamento e quelle relative al collocamento in posizione ausiliaria per limite di età, fino a quando essi non abbiano complessivamente raggiunto ventitre anni di servizio utile per conseguire pensione vitalizia, come previsto dall'articolo 3 della legge 26 maggio 1911, n. 472, o quell'altro minimo che possa essere stabilito da leggi future.

#### Art. 7.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, avrà effetto dalla data della sua pubblicazione e cesserà di aver vigore quando sarà esaurito l'assegno di lire 50,000 di cui all'articolo 4 del decreto stesso.

*Regio decreto n. 1475.*

*(Omissis).*

#### Art. 1.

Per sopperire alle vacanze esistenti nei ruoli degli ufficiali di vascello del servizio attivo permanente è data facoltà al ministro della marina di trasferire nei ruoli del servizio attivo permanente ufficiali inferiori e subalterni di vascello di complemento e della riserva navale in numero però non superiore a 150 complessivamente.

Tale trasferimento potrà concedersi soltanto:

a) ai tenenti di vascello di complemento e della Riserva navale, i quali, a decorrere dal 24 maggio 1915, abbiano prestato complessivamente almeno 18 mesi di servizio a bordo di Regie navi armate e del Regio naviglio ausiliario; o a terra, sul fronte terrestre, in piazze marittime dichiarate in istato di resistenza, in Albania o sulla sponda orientale dell'Adriatico;

b) ai sottotenenti di vascello di complemento e della riserva navale che abbiano complessivamente 12 mesi di servizio, di cui almeno sei nelle destinazioni di cui alla lettera a);

c) ai guardiamarina di complemento e della Riserva navale cheentino almeno sei mesi di servizio in qualsiasi destinazione; i quali tutti, per i loro precedenti, diano il maggiore affidamento di poter bene disimpegnare buona parte dei servizi di competenza degli ufficiali di vascello del servizio attivo permanente.

Il trasferimento sarà disposto, su domanda degli interessati, con deliberazione insindacabile del ministro della marina, previo parere favorevole del Consiglio superiore di marina, costituito in Commissione di avanzamento.

#### Art. 2.

L'organico dei tenenti di vascello, attualmente di 460, è ridotto a 426; quello degli ufficiali subalterni, attualmente di 340, è ridotto a 300.

Gli ufficiali trasferiti in base all'articolo 1 del presente decreto saranno computati nel numero organico degli ufficiali del proprio grado.

#### Art. 3.

L'anzianità degli ufficiali trasferiti sarà stabilita nei rispettivi ruoli in base alla loro anzianità di grado, assoluta e relativa.

A parità di anzianità, quella degli ufficiali trasferiti sarà fissata dopo quella dei pari grado del servizio attivo permanente.

#### Art. 4.

L'anzianità dei tenenti di vascello di complemento e della riserva navale trasferiti nel servizio attivo permanente sarà definitiva per quelli classificati prima dei tenenti di vascello in servizio attivo permanente che hanno anzianità superiore al 24 dicembre 1914.

L'anzianità dei tenenti di vascello trasferiti con anzianità inferiore al 24 dicembre 1914 e quella dei sottotenenti di vascello sarà invece stabilita con riserva, in attesa dei risultati del concorso prescritto dall'articolo 33 della legge 6 marzo 1898, n. 59.

#### Art. 5.

Tutti i tenenti di vascello di complemento e della riserva navale e tutti i sottotenenti di vascello di complemento trasferiti nei ruoli del servizio effettivo saranno invitati, a tempo opportuno, a frequentare il corso complementare prescritto dall'articolo 33 della legge 6 marzo 1898, n. 59. Essi però non hanno obbligo di frequentarlo.

Coloro che preferiranno rinunciare, potranno conseguire l'avanzamento per anzianità fino al grado di capitano di fregata incluso, purchè riconosciuti idonei a disimpegnare in modo soddisfacente i servizi a bordo ed a terra propri dei gradi di capitano di corvetta e di capitano di fregata, esclusi quelli che richiedono cultura generale e tecnica in misura spiccatamente elevata.

I tenenti di vascello di anzianità posteriore al 24 dicembre 1914 ed i sottotenenti di vascello trasferiti nei ruoli del servizio effettivo, i quali rinunzieranno a seguire il corso complementare, o non conseguiranno l'idoneità agli esami finali, saranno classificati nell'ordine della propria anzianità relativa alla coda del corso degli ufficiali del servizio attivo del quale sono entrati a far parte, intendendosi per corso il gruppo di ufficiali usciti dall'Accademia contemporaneamente.

Invece l'anzianità definitiva dei tenenti di vascello di anzianità inferiore al 24 dicembre 1914

e dei sottotenenti di vascello trasferiti nei ruoli del servizio effettivo, i quali avranno seguito con successo il corso complementare, sarà determinata con le norme stabilite dalle disposizioni in vigore, ed essi prenderanno posto tra gli ufficiali del servizio attivo dello stesso corso.

Questi ufficiali potranno progredire nella carriera fino ai più alti gradi, sempre quando siano giudicati idonei dalle competenti Commissioni di avanzamento.

#### Art. 6.

Gli ufficiali trasferiti, se giudicati idonei all'avanzamento, saranno promossi al grado di capitano di corvetta e gradi superiori secondo quanto è stabilito nell'articolo precedente, in eccedenza al numero organico degli ufficiali di detti gradi.

Il loro avanzamento sarà disposto contemporaneamente con quello degli ufficiali pari grado, di essi immediatamente meno anziani, promossi per anzianità. Coloro che avranno seguito con successo il corso complementare, di cui all'articolo 5, potranno ottenere avanzamento a scelta secondo le leggi in vigore.

#### Art. 7.

Al numero degli ufficiali superiori promossi gradatamente fuori quadro per effetto del precedente articolo corrisponderà temporaneamente un ugual numero di tenenti di vascello in meno, fino a quando esisteranno ufficiali superiori di vascello che siano stati ammessi in servizio attivo permanente in base al presente decreto.

Alla eventuale maggiore spesa, quando essa non sia assorbita da vacanze nel ruolo dei tenenti di vascello e degli ufficiali subalterni, sarà provveduto annualmente, con la legge del bilancio della Regia marina, apportando una corrispondente riduzione di spesa in altri capitoli del bilancio stesso.

#### Art. 8.

Agli ufficiali trasferiti sono applicabili tutte le disposizioni vigenti per gli ufficiali del servizio attivo permanente.

Non saranno però ad essi applicabili le disposizioni relative all'esclusione definitiva dall'a-

vanzamento e quelle relative al collocamento in posizione ausiliaria per limite di età, fino a quando essi non abbiano raggiunto complessivamente ventitre anni di servizio utili per conseguire pensione vitalizia, come previsto dall'articolo 3 della legge 26 maggio 1911, n. 472, o quell'altro minimo che le leggi future potrebbero eventualmente stabilire.

#### Art. 9.

Per gli ufficiali ammessi in servizio attivo permanente a termini del presente decreto, sono computabili, agli effetti della pensione militare, tutti i periodi di servizio precedentemente prestati in qualsiasi ruolo, purchè produttivi di pensione a carico dell'erario.

La navigazione da essi compiuta eventualmente a bordo di navi da commercio sarà computata come compiuta a bordo di Regie navi.

#### Art. 10.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Cesserà di avere vigore quando sarà raggiunto il numero stabilito di 150 ufficiali trasferiti dai ruoli di complemento e della riserva navale ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1919.

Esso sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

*Regio decreto n. 222.*

*(Omissis).*

Il termine del 31 dicembre 1919, fissato dall'articolo 10 del Regio decreto-legge n. 1475, in data 10 agosto 1919, per la durata in vigore delle disposizioni del Regio decreto-legge medesimo, è prorogato al 30 giugno 1921, fermo restando che gli ufficiali inferiori e subalterni di vascello di complemento e della riserva navale che potranno essere trasferiti in servizio attivo permanente in base al Regio decreto-legge anzidetto, non potranno eccedere i 150 complessivamente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Ratifica da parte del Parlamento del Regio decreto 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli arsenali della Regia marina ed ai servizi a terra » (N. 276 A).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica da parte del Parlamento del Regio decreto 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli arsenali della Regia marina ed ai servizi a terra ».

Invito l'onorevole ministro della marina a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

DE VITO, *ministro della marina*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole segretario Biscaretti, di dar lettura nel testo dell'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È ratificato il Regio decreto 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli arsenali della Regia marina ed ai servizi a terra, in genere, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

DE VITO, *ministro per la marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *ministro della marina*. Questo decreto del 5 giugno 1921, che oggi si tratta di ratificare, si ispira ad un lodevole intento di economia e di semplificazione, ma arriva un po' tardi nella sua attuazione. Arriva proprio nel momento in cui tutte le industrie sono ferme e quindi riesce più difficile provvedere alla cessione di arsenali all'industria privata e più difficile riesce la riduzione del personale, non potendo gli operai trovare ora lavoro altrove. Ricordo che in altri tempi

Napoli invocava provvedimenti di questa natura, quando ancora non si pensava al nuovo porto mercantile, e le industrie cercavano indarno sede per i loro stabilimenti. Allora esigenze militari prevalsero e l'arsenale fu mantenuto. Oggi è inutile pensare che in Napoli stabilimenti privati possano rilevare l'arsenale, ed è pure inutile pensare di poterlo trasformare per altri usi. Rimane soltanto questo; cercare di corrispondere ai desideri della città di Napoli, che oggi chiede ben poco; non che si senta offesa dal provvedimento poichè, usata ai sacrifici, si rende ragione della necessità del momento, ma essa domanda che almeno nell'adottare questo provvedimento si tenga conto di alcune sue aspirazioni, principalissima quella di liberare il maschio Angioino e di stabilire comunicazioni fra la parte orientale e la parte occidentale della città. Io credo di interpretare il sentimento del Senato dicendo che il Governo è proprio su questa via di assecondare le aspirazioni di Napoli. E ringrazio l'Ufficio centrale del suo voto che mi ha permesso di rivolgere premure più pressanti al collega della guerra, il quale, proprio stamane, ha consentito di destinare al servizio di artiglieria dell'esercito quella parte di arsenale che è esuberante alle esigenze attuali della marina.

A Venezia, la città tanto martoriata dalla guerra, le cose sono più difficili, perchè là non abbiamo voti che possano consentire di soddisfare interessi edilizi. A Venezia però si nutre fiducia che una parte dell'arsenale possa servire per la riparazione delle navi; ed in questo senso sono state presentate offerte.

Stabilite così le cose, mi permetto sottoporre al Senato la situazione esatta, in modo che esso possa stabilire quanto ritiene più opportuno in ordine all'articolo aggiuntivo. Con finalità encomiabile sono state depennate dal bilancio per il prossimo esercizio finanziario 35 milioni sulle spese destinate agli arsenali; ma oggi come oggi gli arsenali sono ancora in efficienza ed in possesso della marina e quasi tutte le maestranze sono ancora in servizio. Io non so se nel breve termine che ci separa dal nuovo esercizio, potremo riuscire a ridurre le spese nei limiti del nuovo bilancio. Evidentemente più si ritarda, e più la soluzione riuscirà difficile. In queste condizioni vedrà il Senato se sia il caso di mantenere l'articolo aggiun-

tivo. Però il Senato può esser certo della mia alta deferenza verso il Parlamento e dei sentimenti ispirati alla maggiore equanimità verso le maestranze da ridurre ed al vivo desiderio di tutelare, quanto più possibile, gli interessi e il decoro delle città di Napoli e di Venezia così care al cuore di tutti gli italiani. (*Approvazioni*).

ARLOTTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARLOTTA, *relatore*. L'Ufficio centrale che esamina questo disegno di legge non ha inteso di diminuirne la portata, per quanto essa possa essere dolorosa per talune città, e segnatamente per Venezia e per Napoli, persuaso che non sarebbe possibile, in un momento così grave per la pubblica finanza, di contrastare alcuni provvedimenti implicanti economia di spesa e che, d'altra parte, mentre parliamo hanno già avuto da un pezzo la loro esecuzione.

Di una cosa sopra ogni altra si è preoccupato l'Ufficio centrale, quella cioè che la cessione ad enti privati di una parte importantissima del patrimonio nazionale, che si collega alla difesa dello Stato e al commercio marittimo, debba farsi unicamente per legge e non con disposizioni ministeriali, come era previsto dal decreto Reale del quale ci si chiede la ratifica. E quindi l'Ufficio centrale, alla quasi unanimità, ha proposto un'aggiunta all'articolo 5 colla quale si prescrive che per qualunque cessione a privati di specchi d'acqua, banchine, officine si debba prima sentire il Parlamento, e cioè non possa farsi altrimenti che con legge regolare da presentare al Parlamento stesso. (*Benissimo*). E nel proporre ciò l'Ufficio centrale si è trovato in buona compagnia perchè anche prima che la cosa venisse in esame dinanzi alla Commissione, la Corte dei conti aveva fatto l'identica osservazione, rifiutando di registrare il decreto. Inoltre nella relazione è riprodotto quanto riferisce al riguardo la nostra Commissione per i decreti registrati con riserva, relatore il senatore De Cupis, che a sua volta aveva svolte identiche considerazioni. Non dubito quindi che il Senato accetterà l'articolo così modificato, nel senso che sia per l'arsenale di Venezia, sia per l'arsenale di Napoli la parte esuberante ai bisogni delle rispettive

basi navali non possa essere ceduta altrimenti che per legge.

Non è lo stesso caso quando il Governo, ente complesso ed unico, concede a sè stesso; ed io ho inteso con grande compiacimento che l'accordo sia per intervenire, tra il ministro della marina e quello della guerra perchè quella parte dell'arsenale di Napoli esuberante ai bisogni della marina sia ceduta alla guerra, trasportandovi l'arsenale di costruzioni di artiglieria. Esso è ora ancora addossato a quell'insigne monumento che è il Maschio Angioino, fra i più bei monumenti della nostra Italia, perchè conserva le tradizioni architettoniche del 1200 ed è stato sempre considerato, qual'è, di primaria importanza storica ed artistica. Urge quindi di liberarlo dalle ignobili costruzioni aggiunte durante i secoli, che lo soffocano e ne diminuiscono la nobile visione.

Si era poi da taluni espresso il desiderio che dall'articolo aggiuntivo fosse esclusa la disposizione dell'articolo 4, che riguarda la strada di circonvallazione. Io non ho alcuna difficoltà, nè l'Ufficio centrale ne ha, che questa esclusione si faccia perchè ricadiamo appunto nel caso di cessione, che un ente pubblico, il Ministero della marina, fa ad un altro ente pubblico, cioè al comune di Napoli, per lo scopo determinato di aprire una strada al pubblico transito. E con queste dichiarazioni credo che il progetto di legge potrà avere la piena approvazione del Senato. (*Approvazioni*).

SECHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Io non considero che si tratta di semplice ratifica di decreto Reale che, necessariamente, doveva essere sottoposto a registrazione con riserva della Corte dei conti, e mi astengo dalle osservazioni, che potrei fare al riguardo, perchè desidero non tediare il Senato.

Vorrei osservare solamente, che con l'aggiunta proposta dall'on. Arlotta, come avevo già rilevato in seno all'Ufficio centrale, di cui ho l'onore di far parte, temo che si possa impedire al Governo di fruire di qualche buona occasione per sistemare le officine eccedenti a Napoli e Venezia: oggi le industrie non sono assestate, e da un momento all'altro può presentarsi la convenienza di utilizzare officine, di utilizzare mezzi di lavoro che fino a ieri nessuno ricercava; perchè, ripeto, siamo in un periodo di transizione e trasformazione industriale.

Ora, se ad una richiesta che risulti conveniente il Governo rispondesse: la proposta è buona, ma vi avverto che non posso far subito la concessione domandata, e debbo presentare un disegno di legge al Parlamento, novanta nove volte su cento la domanda sarebbe ritirata; perchè l'industriale non può aspettare mesi e mesi una decisione per cose che gli occorrerebbe avere subito disponibili. Specie, ripeto, in questo periodo eccezionale dell'industria.

D'altra parte, si deve pure ammettere, che il Governo responsabile non agirà leggermente, e curerà gli interessi del paese; inoltre il Parlamento potrà pur sempre intervenire a sanare un eventuale grosso errore.

Considerati adunque gli inconvenienti che porterebbe, a mio avviso, l'aggiunta proposta dall'on. Arlotta all'art. 5, della quale in tempi normali riconoscerei tutta l'opportunità, pregherei di considerare se non convenga lasciare immutato il decreto. Osservo pure, che il decreto-legge, da cui deriva questo decreto Reale, l'anno scorso fu approvato dal Senato senza discussione, e a grandissima maggioranza. Esso dà già al Governo i poteri che l'onor. Arlotta vorrebbe ora negargli con l'aggiunta proposta: infatti l'art. 4 del decreto-legge dà facoltà al Governo di attuare ogni possibile semplificazione nell'ordinamento e nel funzionamento dei Regi arsenali e stabilimenti e « provvedere all'utilizzazione industriale di quelli per i quali egli lo ritenga opportuno e conveniente ». Su questo il Senato non fece riserva alcuna, e secondo i suoi intendimenti il Governo avrebbe potuto agire senz'altro sotto la sua responsabilità, e senza fare ratificare dal Senato le disposizioni esecutive.

Invece nell'altro ramo del Parlamento la discussione del decreto-legge fu piuttosto vivace, non dirò per quali motivi: ma in conclusione io riuscii ad ottenere l'approvazione del decreto-legge accettando un ordine del giorno dell'onor. Fulci il quale, sostanzialmente diceva: « la Camera invita il Governo a sottoporre al Parlamento per la ratifica i decreti esecutivi del decreto-legge ».

Nell'accettare quest'ordine del giorno dell'onor. Fulci, io feci una dichiarazione molto esplicita che è la seguente: « Allora dichiaro che potrei accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Fulci, purchè resti ben chiarito che l'im-

pegno di presentare al Parlamento i provvedimenti che il ministro emetterà in base al decreto-legge in discussione, non sospenda la sollecita esecuzione dei provvedimenti stessi; altrimenti essi sarebbero inutili agli effetti che l'Amministrazione si propone ».

Il presidente della Camera, nel dichiarare che era accettato l'emendamento Fulci, fece esplicito richiamo a questa mia dichiarazione che è rimasta in atti.

Premesso questo, e quello che ho avuto l'onore di esporre succintamente al Senato in merito, io pregherei vivamente l'onor. Arlotta, se crede, di rinunciare all'aggiunta da lui proposta, non perchè non ne riconosca la piena fondatezza costituzionale, ma per ragioni di opportunità. In tempi normali avrei fatto male ad emettere il decreto-legge, ma i tempi erano allora eccezionali, e in questo momento sono ancora eccezionali nei riguardi dell'assetto industriale, perchè da un giorno all'altro si può presentare l'occasione di utilizzare, con vantaggio dell'economia nazionale, un'officina o un gruppo di officine o specchio d'acqua che fino a ieri non si pensava affatto potessero servire. Se si dovesse fare una legge, nessun industriale ne aspetterebbe l'approvazione, e rinuncierebbe senz'altro al suo piano.

Tutto considerato, quindi, spero che l'onorevole Arlotta aderirà alla mia preghiera, che a quanto mi è sembrato corrisponde pure al desiderio espresso dall'onorevole ministro.

ARLOTTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARLOTTA, *relatore*. L'onorevole Sechi ha portato dinanzi al Senato le stesse osservazioni che egli fece nell'Ufficio centrale al quale appartiene, ma l'Ufficio centrale con sei voti contro uno, cioè a dire, quello dello stesso onorevole Sechi, respinse le sue osservazioni e l'articolo aggiuntivo, con la modifica all'articolo 5 non è dell'onorevole Arlotta, ma bensì dell'Ufficio centrale, cioè di sei componenti l'Ufficio centrale, i quali non trovavano opportuno di ratificare il decreto così com'era stato emanato e che era un decreto in sostanza dell'onorevole Sechi.

SECHI. E di cui mi vanto.

ARLOTTA. Dunque la sostanza del decreto è rimasta intatta nel senso che si è detto. Se si presentano delle buone occasioni per l'uti-

lizzazione industriale di questi specchi d'acqua nulla vieta che si provveda con una legge. Si badi bene che parlando di specchi d'acqua nei porti si parla di cosa di grandissima importanza perchè il porto è una proprietà dello Stato adibita ad usi specialissimi e spesso insostituibili e niente di più grave che cedere a terze persone o ad enti privati una parte dei porti stessi: questo è evidente.

Ora qual'è tutta la modifica che si è proposta? È che queste eventuali cessioni invece di farsi *ad libitum* del ministro *pro-tempore*, cioè di un ministro che oggi non sappiamo chi possa essere e quali intendimenti possa avere di carattere politico, di carattere industriale, di carattere personale (*benissimo*) che voglia favorire enti privati non definiti, non nominati, e per un periodo di tempo anche indeterminato, che potrebbe giungere anche a 90 anni ad esempio. Deve essere il Parlamento (*benissimo*) nella sua piena coscienza, sapendo ciò che fa, che deve concedere e non già un ministro che stando alle disposizioni del decreto potrebbe farlo finanche con semplice atto ministeriale, senza neppure un decreto-legge.

Queste considerazioni non possono essere svalutate dalle disposizioni di un precedente decreto anche a firma dell'onorevole Sechi, che dava facoltà al ministro della marina di apportare modificazioni ai servizi della Regia marina allo scopo di conseguire la maggior semplificazione dei medesimi.

Ora in questo decreto c'è un articolo 4 il quale dice: « attuare ogni possibile semplificazione nell'ordinamento e nel funzionamento dei Regi arsenali e stabilimenti di lavori in genere e provvedere all'utilizzazione industriale di quelli per i quali la ritenga opportuna o conveniente ».

Come si vede dalle frasi assolutamente vaghe, indeterminate che non possono coinvolgere la cessione a enti privati di una proprietà così delicata dello Stato.

Nè ha valore apprezzabile l'obiezione dell'onorevole Sechi vale a dire che un industriale che voglia portare la sua industria in un arsenale, sia quello di Venezia, sia quello di Napoli, non possa attendere il tempo indispensabile all'approvazione di una legge. E perchè? Sono intraprese che si svolgono durante periodi lunghissimi valga ad esempio l'industria Orlando

nel porto di Livorno: e tante altre consimili. Come supporre che non si possa attendere che si porti una leggina di pochi articoli dinanzi al Parlamento, perchè sia votata una concessione che poi dovrà avere uno svolgimento di molte e molte decine di anni?

Quindi se vogliamo seriamente rientrare nella legalità, a fatti e non a parole, dobbiamo mettere questi vincoli che costringano non dico il Governo di oggi - che noi rispettiamo - ma tutti i Governi di là da venire, ad avere quella considerazione per il Parlamento che le leggi e la costituzione impongono; diversamente ci agiteremo sempre in un mare di equivoci ed avremo l'inconveniente testè deplorato, di decreti-legge fatti a capriccio e che sconvolgono tutto l'ordinamento dello Stato. (*Approvazioni*).

Per queste considerazioni l'Ufficio centrale alla quasi unanimità - di sei su sette voti - insiste perchè l'articolo sia modificato nel senso da esso indicato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione su questo articolo unico.

Passeremo alla lettura dei singoli articoli del Regio decreto:

#### Art. 1.

Gli arsenali della Regia marina di Napoli e di Venezia assumono la denominazione di « Base Navale di Napoli » e « Base Navale di Venezia ».

Il Cantiere Navale di La Maddalena assume la denominazione di « Base Navale di La Maddalena ».

Le Basi Navali summenzionate saranno gradualmente organizzate in modo di provvedere ai seguenti servizi:

a) rifornimento del naviglio, utilizzando le risorse locali e della regione circostante, così da limitare la consistenza dei depositi;

b) manutenzione del naviglio leggero e di uso locale che avrà sede normale nella Base Navale.

(Approvato).

#### Art. 2

L'esercizio delle officine e dei mezzi di lavoro in genere degli arsenali suddetti e delle officine della Regia marina che hanno sede nella piazza

marittima di Brindisi, in quanto risultino esuberanti ai bisogni normali della Regia marina potrà essere affidato ad Enti privati. Potrà pure essere concesso ad Enti privati l'uso degli edifici, specchi d'acqua e banchine esistenti negli arsenali di Napoli e Venezia, che risultino esuberanti ai bisogni della Regia marina.

(Approvato).

#### Art. 3.

Gli specchi d'acqua e le banchine degli arsenali suddetti che risultino non necessari per il servizio della Base Navale, e per l'esercizio dei mezzi di lavoro ceduti, saranno resi liberi per il traffico mercantile, d'accordo con il Ministero dell'industria e commercio (Sottosegretariato di Stato marina mercantile) e col Ministero delle finanze.

DE VITO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *ministro della marina*. In questo articolo conviene tener conto che il sottosegretariato di Stato per la marina mercantile ora fa parte del Ministero della marina. Occorre quindi emendarlo.

ARLOTTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARLOTTA, *relatore*. Mi sembra che la proposta fatta dall'onorevole ministro non sia esatta. Dal momento che all'attuazione di questi provvedimenti dovrà pensare il Ministero della marina, è perfettamente inutile che esso sia richiamato nell'articolo 3, perchè altrimenti si verrebbe all'assurdo che il Ministero della marina, oltre che col Ministero delle finanze, dovrebbe mettersi d'accordo con se stesso. Perciò in questo articolo 3 toglierei il richiamo al Ministero dell'industria e commercio (sottosegretariato di Stato per la marina mercantile) e direi semplicemente: « d'accordo col Ministero delle finanze ». In questo senso l'Ufficio centrale fa formale proposta di emendamento.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone che in questo articolo terzo siano tolte le parole: « con il Ministero dell'industria e commercio (sottosegretariato di Stato per la marina mercantile) ».

L'onorevole ministro della marina, che aveva fatto una proposta di emendamento diversa, consente in quella dell'Ufficio centrale?

DE VITO, *ministro della marina*. Consento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo articolo con la modificazione proposta dall'Ufficio centrale ed accettata dall'onorevole ministro. Chi approva l'articolo terzo, così emendato, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 4.

L'organizzazione della Base Navale di Napoli e le concessioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto saranno regolate in modo che il comune di Napoli possa ottenere, a decorrere dal 1° luglio corrente anno e nel termine di quattro mesi dalla data in cui ne facesse richiesta, la disponibilità delle zone occorrenti per attivare una pubblica via di comunicazione fra la parte orientale e la parte occidentale della città.

Le aree a tal uopo occorrenti saranno retrodate al demanio, che provvederà per la cessione al Comune alle condizioni che saranno con esso stabilite.

(Approvato).

#### Art. 5.

Alla graduale attuazione dei provvedimenti sopraindicati sarà dato corso con disposizioni del ministro della marina in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri.

Le concessioni ad enti privati di cui all'articolo 2 e quella prevista dall'art. 4 dovranno essere approvate per legge dal Parlamento.

ARLOTTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARLOTTA, *relatore*. A questo articolo l'Ufficio centrale propone la soppressione delle parole « è quella prevista dall'articolo 4 ».

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro se accetta la soppressione proposta dall'Ufficio Centrale.

DE VITO, *ministro della marina*. Accetto.

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Io domanderei che questo articolo si mettesse in votazione senza la parte aggiuntiva proposta dall'Ufficio centrale. Propongo cioè di sopprimere la parte aggiuntiva, che così dice: « le concessioni ad enti privati di cui all'art. 2, dovranno essere approvati per legge dal Parlamento ».

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale ed all'onorevole ministro se accettano la proposta fatta dall'onorevole senatore Sechi.

ARLOTTA, *relatore*. L'Ufficio centrale non l'accetta.

DE VITO, *ministro della marina*. Mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Procederemo allora per divisione nella votazione di questo articolo.

Pongo ai voti il primo comma e cioè:

« Alla graduale attuazione dei provvedimenti sopraindicati sarà dato corso con disposizioni del ministro della marina in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri ».

Chi approva questo primo comma è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ora ai voti il secondo comma, così modificato:

« Le concessioni ad enti privati di cui all'articolo 2 dovranno essere approvate per legge dal Parlamento ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 6.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data. Esso sarà comunicato al Parlamento per la ratifica.

(È approvato).

FERRARIS CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Io prego che almeno in sede di coordinamento venga corretta la dizione, che in parte non ha più ragione di essere, di quest'ultimo articolo. Esso dice: « Il presente decreto avrà effetto dalla sua data. Esso sarà comunicato al Parlamento per la ratifica ». Queste ultime parole vanno cancellate perchè la ratifica si fa col presente disegno di legge che viene deliberato dal Parlamento.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Ferraris, queste osservazioni avrebbero dovuto esser fatte prima che il Senato votasse l'articolo. Ad ogni modo, se ne terrà conto in sede di coordinamento.

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto domani e dopo che l'Ufficio Centrale avrà riferito sul coordinamento.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge dei regi decreti 9 ottobre 1919, n. 1848 e 20 febbraio 1921, n. 223, riguardanti i ruoli organici della carriera amministrativa del Ministero della marina, nonché quello delle ragionerie dei regi arsenali militari marittimi » (N. 275).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 9 ottobre 1919, numero 1848 e 20 febbraio 1921, n. 223, riguardanti i ruoli organici della carriera amministrativa del Ministero della marina, nonché quello delle ragionerie dei Regi arsenali militari marittimi ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

**Articolo unico.**

Sono convertiti in legge i Regi decreti 9 ottobre 1919, n. 1848, e 20 febbraio 1921, n. 223, riguardanti i ruoli organici della carriera della ragioneria centrale e della carriera amministrativa del Ministero della marina, nonché quello delle ragionerie dei Regi arsenali militari marittimi.

ALLEGATI.

(*Omissis*).

**Art. 1.**

Il ruolo della carriera di ragioneria centrale del Ministero della marina e quello delle ragionerie dei Regi arsenali militari marittimi sono temporaneamente quelli risultanti dalle seguenti tabelle A e B:

TABELLA A.

## Personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale.

GRADO	Classe	Numero
Direttore capo di ragioneria . . . . .	—	1
Capo divisione di ragioneria . . . . .	—	(1) 2
Capo sezione . . . . .	1ª	2
Id. . . . .	2ª	2
Primi ragionieri . . . . .	1ª	4
Id. . . . .	2ª	3
Ragionieri . . . . .	1ª	3
Id. . . . .	2ª	3
Id. . . . .	3ª	3
Id. . . . .	4ª	2
		25

(1) Non compreso il capo di divisione in soprannumero di cui al decreto luogotenenziale 23 aprile 1919, n. 670.

TABELLA B.

## Personale di ragioneria dei Regi arsenali militari marittimi.

G R A D O	Classe	Numero
Ragionieri capi . . . . .	1 <sup>a</sup>	3
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	3
Primi ragionieri . . . . .	1 <sup>a</sup>	10
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	10
Ragionieri . . . . .	1 <sup>a</sup>	8
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	6
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	6
Id. . . . .	4 <sup>a</sup>	4
		50

## Art. 2.

A coprire i posti che risulteranno vacanti nelle classi del grado di ragioniere potrà provvedersi mediante trasferimento di funzionari pari grado appartenenti ai personali di ragioneria delle Amministrazioni centrali e provenienti da altri Ministeri, o di funzionari appartenenti ad altri ruoli della Regia marina, purchè muniti di diploma di perito ragioniere, o che abbiano vinto il concorso di merito per sotto contabile di 2ª classe nella Regia marina, previsto dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1908, n. 365.

Potranno altresì essere trasferiti funzionari del grado di ragioniere dal ruolo delle ragionerie dei Regi arsenali militari marittimi in quello di ragioneria dell'Amministrazione centrale.

Ai trasferimenti dalle altre Amministrazioni sarà provveduto con decreto del ministro della marina, di concerto cogli altri ministri interessati.

## Art. 3.

Nel ruolo organico della carriera amministrativa del Ministero della marina sono temporaneamente aggiunti: un posto di direttore capo divisione di 1ª classe, tre posti di direttore capo divisione di 2ª classe, rimanendo contemporaneamente soppressi: un posto di primo segretario di 1ª classe, uno di segretario di 3ª classe e due di segretario di 4ª classe. Cessano parimenti di essere considerati fuori ruolo tre capi sezione di cui all'articolo 2 del decreto luogotenenziale 23 aprile 1919, n. 670.

## Art. 4.

Finchè resteranno in vigore le disposizioni di cui agli articoli precedenti, lo stanziamento del capitolo 66: Personali civili di ragioneria, d'ordine, di gestione ecc. dei Regi arsenali marittimi sarà diminuito di lire 35,000.

## Art. 5.

Fino alla completa attuazione dei provvedimenti organici di cui al presente decreto, le promozioni di grado di primo ragioniere, sia dell'Amministrazione centrale della marina, sia

dei Regi arsenali militari marittimi, avranno luogo secondo le norme contenute nel decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1029.

## Art. 6.

Al posto di capo sezione di ragioneria di 1ª classe considerato fuori ruolo nell'organico dell'Amministrazione centrale della marina, con decreto luogotenenziale 23 aprile 1919, n. 670, è sostituito un posto di ragioniere capo di 1ª classe da considerarsi fuori ruolo nell'organico del personale di ragioneria dei Regi arsenali militari marittimi di cui alla tabella B.

## Art. 7.

Fino a tanto che non saranno diversamente regolate, le promozioni di grado verranno conferite, in ogni caso, a scelta, in ordine di merito, a funzionari del grado inferiore, senza riguardo all'anzianità.

## Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, avranno applicazione dalla data di pubblicazione del decreto stesso, e fino a tutto l'esercizio finanziario 1920-21.

*R. D. n. 223.*

*(Omissis).*

## Art. 1.

Il termine di applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 1848, fissato, dall'art. 8 dello stesso Regio decreto-legge, fino a tutto l'esercizio finanziario 1920-21, è prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1921-22.

## Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Questo articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVI — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MARZO 1922

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge del Regio decreto 15 marzo 1920, n. 349, recante provvedimenti economici a favore degli insegnanti della Regia Accademia Navale » (N. 277).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 349, recante provvedimenti economici a favore degli insegnanti della Regia Accademia Navale ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 11 marzo 1920, numero 349, recante provvedimenti economici a favore degli insegnanti della Regia Accademia Navale.

ALLEGATO.

*(Omissis).*

## Art. 1.

Le tabelle A e B annesse alla legge 23 giugno 1912, n. 637, sono abrogate e sostituite dalle tabelle nn. 1, 2 e 3, facenti parte integrale del presente decreto.

## Art. 2.

Gli stipendi di cui alle tabelle nn. 1 e 2, assorbono gli aumenti considerati nei decreti luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107, e 19 giugno 1919, n. 973.

## Art. 3.

Nel primo anno di entrata in vigore del presente decreto nessuno degli insegnanti, maestri e preparatori di gabinetto interessati potrà avere un aumento superiore a lire 2,000 sullo stipendio goduto anteriormente al 1° maggio 1919, salvo il caso d'intervenuta promozione.

## Art. 4.

Il nuovo stipendio per i professori, maestri e preparatori di gabinetto in servizio all'attuazione del presente decreto sarà commisurato agli anni di servizio che ciascuno ha nel grado attuale.

## Art. 5.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa per il Ministero della marina le variazioni necessarie del presente decreto.

## Art. 6.

Il presente decreto ha vigore dal primo maggio 1919, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

TABELLA N. 1.

## Carriera e stipendi degli insegnanti della Regia Accademia navale.

Insegnanti straordinari . . . . .	L. 6,000
Insegnanti straordinari stabili . . . . .	> 7,000 (1)
Insegnanti ordinari . . . . .	> 8,000 (2)
Insegnanti ordinari con 1 quinquennio . . . . .	> 8,700
Insegnanti ordinari con 2 quinquenni . . . . .	> 9,400
Insegnanti ordinari con 3 quinquenni . . . . .	> 10,000
Insegnanti ordinari con 4 quinquenni . . . . .	> 11,000
Insegnanti ordinari con 5 quinquenni . . . . .	> 11,500
Insegnanti ordinari dopo 3 anni . . . . .	> 12,200 (3)
Assistenti, stipendio unico . . . . .	> 2,000

(1) La nomina a straordinario stabile ha luogo dopo un triennio di straordinario.

(2) La nomina ad ordinario ha luogo dopo un triennio di straordinario stabile per i professori che insegnano od abbiano insegnato materie con programma universitario nel 3°, 4° e 5° corso. Per gli altri insegnanti ha luogo dopo un quinquennio.

(3) Lo stipendio massimo di lire 12,200 è conseguibile solamente da professori che insegnano od abbiano insegnato materie con programma universitario nel 3°, 4° e 5° corso.

Nota A. — L'assegno stabilito per il professore ordinario coadiutore del direttore degli studi è fissato a lire 2,000 annue.

Nota B. — La tabella n. 1 è applicabile anche al professore titolare per l'insegnamento della elettrotecnica e direttore di laboratorio superiore di radiotelegrafia e ai due professori dell'istituto idrografico della Regia marina, di cui all'articolo 5 del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1470.

TABELLA N. 2.

## Carriera e stipendi dei maestri e preparatori di gabinetto.

## Maestri e preparatori di gabinetto:

straordinari . . . . .	L. 4,000
ordinari . . . . .	> 4,500
ordinari con 1 quinquennio . . . . .	> 5,000
ordinari con 2 quinquenni . . . . .	> 5,500
ordinari con 3 quinquenni . . . . .	> 6,000
ordinari con 4 quinquenni . . . . .	> 6,500
ordinari con 5 quinquenni . . . . .	> 7,000
ordinari con 6 quinquenni . . . . .	> 7,500
ordinari con 7 quinquenni . . . . .	> 8,000

TABELLA N. 3.

## Ruoli organici del personale civile insegnante, dei maestri e preparatori di gabinetto della Regia Accademia navale.

Professori (di lettere, scienze, lingue straniere e disegno)	n. 17
Assistenti . . . . .	> 2
Maestri . . . . .	> 4
Preparatori di gabinetto . . . . .	> 2
—	
Totale . . . . .	n. 25

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Questo articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge :**  
« Conversione in legge del Regio decreto in data 26 settembre 1920, n. 1464, relativo a concorsi per fanalisti di ruolo » (N. 278).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 26 settembre 1920, n. 1464, relativo a concorsi per fanalisti di ruolo ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge :

#### Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto in data 26 settembre 1920, numero 1464, relativo a concorsi per fanalisti di ruolo.

#### ALLEGATO.

(*Omissis*).

#### Art. 1.

Le disposizioni del decreto-legge luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, e quelle del primo comma dell'articolo 63 del Regio decreto-legge 22 ottobre 1919, n. 1971, non sono applicabili al ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

#### Art. 2.

Il ministro della marina è autorizzato ad indire concorsi per titoli per coprire i posti attualmente vacanti e quelli che si renderanno vacanti, in seguito, nell'organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo, dedotti i posti che, a termine del decreto luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1158, devono riservarsi agli invalidi della guerra.

Con decreto del ministro della marina saranno stabilite le modalità dei concorsi ed i requisiti che dovranno possedere i concorrenti.

#### Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Questo disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge :**  
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1729, che abroga l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1912, n. 637, concernente il numero dei professori ordinari del Corpo civile insegnante della Regia Accademia navale ». (N. 279).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1729, che abroga l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1912, n. 637, concernente il numero dei professori ordinari nel Corpo civile insegnante della Regia Accademia navale ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

#### Articolo unico

È convertito in legge il D. L. 27 ottobre 1918, n. 1729, che abroga l'ultimo comma dell'art. 6 della legge 23 giugno 1912, n. 637, concernente il numero dei professori ordinari nel corpo civile insegnante della Regia accademia navale.

#### ALLEGATO.

(*Omissis*).

#### Articolo unico

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge in data 23 giugno 1912, n. 637, è abrogato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Questo articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 54, che stabilisce gli assegni di vitto al personale navigante aereo della Regia marina » (N. 316).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 8 gennaio 1920, n. 54, che stabilisce gli assegni di vitto al personale navigante aereo della Regia marina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 8 gennaio 1920, n. 54, che stabilisce gli assegni di vitto al personale navigante aereo della Regia marina.

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Art. 1.

Agli ufficiali con destinazione effettiva di servizio alle stazioni aeree è dovuto il trattamento tavola stabilito per le Regie navi in armamento ridotto, anzichè per quelle in armamento, e la razione viveri di terra anzichè quella di bordo.

Tale assegno è corrisposto alla mensa unica per gli ufficiali di tutti i gradi che è costituita d'obbligo presso ciascuna stazione, ed è amministrata con norme analoghe a quelle delle Regie navi.

Non compete assegno per cuochi e domestici borghesi.

Tale assegno compete altresì agli ufficiali addetti ai comandi di aeronautica, solo quando il comando stesso risieda in una stazione aerea; in

tal caso la mensa è obbligatoria anche per tali ufficiali, e cessa per coloro cui altrimenti spetterebbe la corresponsione del soprassoldo di difesa marittima di cui al Regio decreto 18 settembre 1919, n. 1817.

Qualunque sia il grado e l'anzianità degli ufficiali, il trattamento tavola dovuto è quello stabilito dal regolamento sugli assegni speciali di bordo per le mense ordinarie ufficiali.

Art. 2.

Ai sott'ufficiali della Regia marina con destinazione effettiva alle stazioni aeree è dovuto il trattamento tavola di bordo, la razione viveri di terra e l'assegno miglioramento vitto di terra.

Ai sotto capi e comuni della categoria forza aerea, specialità di volo, spettano gli stessi assegni dei sott'ufficiali, e per essi si costituirà in ogni stazione apposita mensa.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° febbraio 1920.

Art. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Questo articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Conversione in legge dei Regi decreti 20 novembre 1919, n. 2240, e 17 gennaio 1920, n. 166, che stabiliscono la composizione delle Commissioni giudicatrici degli ufficiali da dispensare dal servizio attivo permanente per riduzione di ruoli organici; del R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2042, che modifica l'art. 64 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497; del Regio decreto 28 marzo 1915, n. 339, relativo alla creazione della qualifica di « primo capi-

tano»; dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1383 e 24 novembre 1919, n. 2167, concernenti disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali generali in servizio attivo permanente» (N. 280).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione di legge dei Regi decreti 20 novembre 1919, n. n. 2240, e 17 gennaio 1920, n. 166, che stabiliscono la composizione delle Commissioni giudicatrici degli ufficiali da dispensare dal servizio attivo permanente per riduzione di ruoli organici; del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2042, che modifica l'articolo 64 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, del Regio decreto 28 marzo 1915, n. 339, relativo alla creazione della qualifica di « primo capitano »; dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1383 e 24 novembre 1919, n. 2167, concernenti disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali generali in servizio attivo permanente ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 280).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 20 novembre 1919, n. 2240, e 17 gennaio 1920, n. 166, che istituiscono le Commissioni giudicatrici degli ufficiali in servizio attivo permanente agli effetti della loro dispensa dal servizio per riduzione di ruoli organici.

(Approvato).

#### Art. 2.

È convertito in legge il Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2042, che modifica l'articolo 64 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497.

(Approvato).

#### Art. 3.

È convertito in legge il Regio decreto 28 marzo 1915, n. 339, relativo alla creazione della qualifica di « primo capitano ».

(Approvato).

#### Art. 4.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1383, e 24 novembre 1919, n. 2167, contenenti disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali generali in servizio attivo permanente.

(Approvato).

Questo disegno di legge, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 575, e del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1276, recanti provvedimenti per il personale della categoria d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra » (N. 293).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, numero 575, e del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1276, recanti provvedimenti per il personale della categoria d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

Sono convertiti in legge il Regio decreto 29 aprile 1915, n. 575, e il decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1276, recanti provvedimenti per il personale della categoria d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra.

#### ALLEGATI.

I. — *Regio decreto 29 aprile 1915, n. 575.*

(*Omissis*).

#### Articolo unico.

Sino al 31 dicembre 1916 sono sospese le ammissioni nel personale d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra eccettuate quelle dei

sottufficiali che, alla data del presente decreto, siano già stati chiamati all'esperimento per la nomina ad applicato.

Sono pure sospese sino alla medesima data le promozioni di classe nel grado di applicato.

Gli applicati della 2ª e 3ª classe non potranno essere ammessi negli esami per la promozione ad archivista che fossero banditi entro lo stesso periodo di tempo, quand'anche fosse vacante il numero di posti necessario per la loro promozione alla 1ª classe.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

II. — *Decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1276.*

(*Omissis*).

#### Articolo 1.

Agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali, la cui ammissione nel personale d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra è avvenuta in relazione alla disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo unico del R. decreto 29 aprile 1915, numero 575, non è estensibile il disposto dell'articolo 20, lettera *b*, della legge 6 luglio 1911, numero 683, in quanto limita ad un terzo i posti d'ordine che possono essere loro devoluti.

In conseguenza essi sono definitivamente confermati ai posti di applicato dell'amministrazione centrale della guerra loro conferiti, nell'ordine di ruolo col quale vi sono stati nominati.

#### Art. 2.

Gli applicati di cui al precedente articolo non potranno prendere parte, quand'anche si trovino nelle condizioni prescritte, al primo degli esami di concorso che sarà bandito dopo la guerra, se all'esame stesso dovessero partecipare alcuni degli applicati entrati nell'amministrazione centrale prima della legge 18 giugno 1914, n. 551. Per contro, quando gli stessi applicati, di cui all'articolo 1, saranno ammessi dopo la guerra e in relazione alla norma predetta, a partecipare per la prima volta ad un esame di concorso al grado di archivista, da tale esame saranno e-

sclusi, seppure abbiano conseguito nel frattempo gli estremi richiesti, coloro che in avvenire entreranno a far parte del ruolo degli impiegati d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero d'Aste, Arlotta, Artom.

Baccelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bellini, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Beria d'Argentina, Berio, Bernardi, Bertetti, Berti, Bettoni, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Boselli, Bouvier, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Caldesi, Calisse, Campello, Campostrini, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chimienti, Cimati, Ciruolo, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Prospero, Corbino, Cusani Visconti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Della Torre, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Bagno, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco.

Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Ferrero Di Cambiano, Ferri, Figoli, Fili-Astolfone, Filomusi Guelfi, Foà, Fracassi, Fradeletto, Francica-Nava, Frascara, Fratellini.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gerini, Giardino, Gioppi, Giordani, Giunti, Giusti del

Giardino, Golgi, Grandi, Grassi, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Leonardi Cattolica, Libertini, Loria, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Malfatti, Malvezzi, Mango, Marescalchi Gravina, Mariotti, Marsaglia, Martino, Mattioli, Mayer, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Novaro.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Piaggio, Pianigiani, Piccoli, Pigorini, Pipitone, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Ridola, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota, Ruffini.

Saladini, Salata, Sanarelli, Scalori, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Serristori, Setti, Sili, Sonnino, Suardi.

Tamassia, Tassoni, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tomasi Della Torretta, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1917, n. 746, concernente l'organico dei depositi cavalli stalloni: sostituzione di un posto da direttore di seconda classe (maggiore) ad uno da direttore di terza classe (capitano) (N. 289):

Senatori votanti . . . . . 208

Favorevoli . . . . . 178

Contrari . . . . . 30

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2276, riguardante il reclutamento degli ufficiali subalterni effettivi dell'arma dei carabinieri Reali (N. 292):

Senatori votanti . . . . . 208

Favorevoli . . . . . 183

Contrari . . . . . 25

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1917, n. 1950, riguardante l'Associazione italiana dei Cavalieri del Sovrano militare Ordine di Malta. Obblighi disciplinari. Riconoscimenti di gradi e aggiunta di cariche al personale dell'associazione (N. 296):

Senatori votanti . . . . . 208

Favorevoli . . . . . 174

Contrari . . . . . 34

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 4 marzo 1920, n. 468, che concede una proroga della moratoria accordata con decreto luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102, per le obbligazioni contratte prima del 1° novembre 1917, nelle provincie Venete invase o sgombrate per ragioni militari (N. 256):

Senatori votanti . . . . . 208

Favorevoli . . . . . 180

Contrari . . . . . 28

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 871, col quale sono prorogati i termini stabiliti dalla legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali (N. 299):

Senatori votanti . . . . . 208

Favorevoli . . . . . 183

Contrari . . . . . 25

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 2001, portante provvedimenti a favore dell'istruzione professionale (N. 300):

Senatori votanti . . . . .	208
Favorevoli . . . . .	176
Contrari . . . . .	32

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 326, che autorizza una maggiore assegnazione annua di lire 30,000 pel funzionamento della stazione sperimentale di batteriologia agraria di Crema (N. 305):

Senatori votanti . . . . .	208
Favorevoli . . . . .	177
Contrari . . . . .	31

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2505, che sopprime la Regia scuola pratica di agricoltura di Grumello al Monte (Bergamo) ed approva la convenzione con l'ente Scuole industriali di Bergamo per la fondazione e il funzionamento di una scuola agraria (N. 339):

Senatori votanti . . . . .	208
Favorevoli . . . . .	178
Contrari . . . . .	30

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 22 novembre 1919, n. 2440, e 7 novembre 1950, n. 1724, concernenti la moratoria delle obbligazioni di aziende esercenti servizi pubblici di trasporto (N. 19):

Senatori votanti . . . . .	208
Favorevoli . . . . .	180
Contrari . . . . .	28

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa di lire 7 milioni per la costruzione di ponti lungo la strada interprovinciale litoranea Adriatica, nei territori delle province di Teramo e Chieti (N. 328):

Senatori votanti . . . . .	208
Favorevoli . . . . .	177
Contrari . . . . .	31

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 24 marzo 1921, n. 431, che rende definitiva la validità di taluni decreti luogotenenziali recanti provvedimenti di tariffe di trasporto sulle ferrovie dello Stato (N. 196):

Senatori votanti . . . . .	208
Favorevoli . . . . .	179
Contrari . . . . .	29

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale del 19 marzo 1916, n. 500, col quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata, nell'interesse del pubblico servizio, ad espropriare in tutto o in parte il diritto di privativa industriale (N. 218):

Senatori votanti . . . . .	208
Favorevoli . . . . .	180
Contrari . . . . .	28

Il Senato approva.

#### Annuncio di interpellanza e di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di dare lettura di una interpellanza e delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Interpellanza:

Il sottoscritto ha l'onore d'interpellare il presidente del Consiglio ed il ministro dell'industria e commercio intorno ai provvedimenti che intende attuare il Governo per migliorare le esportazioni dei nostri prodotti e ciò nell'interesse dell'economia nazionale.

Bettoni

Interrogazioni con risposta scritta:

I sottoscritti interrogano S. E. il ministro della guerra e del tesoro per sapere se sia nei suoi propositi di tradurre in effetto la mozione presentata nella tornata 19 marzo 1921 all'altro ramo del Parlamento, convertita poi per ragioni di rito, in raccomandazione, per un'assegnazione vitalizio di L. 3000 in aggiunta alla povera pensione ai superstiti dei Mille di Marsala.

La proposta (Coda) appoggiata al consenso di tutte le parti della Camera, fu accettata in linea di raccomandazione bensì, ma con tali espressioni da parte del Governo che davano ragione di bene sperare della sua attuazione.

Ma un altro anno è passato dal cinquantesimo dello sbarco a Marsala, e ancora non si sa se il Governo intenda tener fede alla promessa.

Nè è più tempo di indugi. Il numero esiguo di questi gloriosi superstiti, che un anno fa era ridotto a 45, si va ogni giorno rapidamente, in ragione geometrica, assottigliando.

Nessuna parola, nè per esempi nè per argomenti, sulla impellente necessità del provvedimento. Venga dal Governo quella sola che soddisfaccia, rispondendo al voto, certo concorde, del Paese e della sua rappresentanza.

Martinez.

Pullè.

Al ministro della giustizia per sapere se non creda necessario ed urgente dare soddisfazione alle giuste esigenze di decoro e di prestigio di magistrati del Tribunale di Modena, sottoposti ad inchiesta in seguito a denunce ispirate da spirito di parte.

Vicini.

Al ministro del tesoro per sapere come intenda provvedere a che non si sospendano i lavori nelle bonifiche in corso, ciò che sta per avvenire a causa degli incagli che deliberatamente si frappongono dagli uffici del tesoro sia al riconoscimento dei collaudi eseguiti dalle autorità governative competenti, sia ai pagamenti dovuti per contratti, ai consorzi che anticiparono fidenti decine di milioni e che invano lottano per avere acconti anche dopo anni e dopo i collaudi.

Tutto ciò ad evitare i gravissimi danni alle opere in corso di costruzione e l'acutizzarsi della disoccupazione, per la quale si votarono milioni per lavori invernali che non si pagano.

Ferri.

PRESIDENTE. Prego il ministro della guerra a dare comunicazione al Presidente del Consiglio dell'interpellanza del senatore Bettoni.

DI SCALEA, *ministro della guerra*. Comunicherò all'onorevole Presidente del Consiglio l'interpellanza del senatore Bettoni.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Ratifica da parte del Parlamento del Regio decreto 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli arsenali della Regia marina ed ai servizi a terra (N. 276).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Ratifica dei progetti di convenzione adottati dalla sessione di Washington della Conferenza internazionale del lavoro (N. 185);

Concessione di pensione alla vedova di Napoleone Colaianni (N. 353);

Conversione in legge dei Regi decreti 27 novembre 1919, n. 2355, 7 marzo 1920, numero 243, e 18 aprile 1920, n. 629, concernenti norme circa il pagamento delle obbligazioni pagabili in oro (N. 214);

Conversione in legge dei Regi decreti 10 agosto 1919, n. 1468 e 1475, e 20 febbraio 1921, n. 222, circa la riammissione o trasferimento in servizio attivo permanente di ufficiali di vascello appartenenti ai ruoli di complemento e della riserva navale (N. 274);

Conversione in legge dei Regi decreti 9 ottobre 1919, n. 1848, e 20 febbraio 1921, n. 223, riguardanti i ruoli organici della carriera amministrativa del Ministero della marina, nonché quello delle ragionerie dei Regi arsenali militari marittimi (N. 275);

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 349, recante provvedimenti economici a favore degli insegnanti della Regia accademia navale (N. 277);

Conversione in legge del Regio decreto in data 26 settembre 1920, n. 1464, relativo a concorsi per fanalisti di ruolo (N. 258);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1729, che abroga l'ultimo comma dell'art. 6 della legge 23 giugno 1912, n. 637, concernente il numero dei professori ordinari nel Corpo civile insegnante della Regia accademia navale (N. 279);

Conversione in legge del Regio decreto in data 8 gennaio 1920, n. 54, che stabilisce gli assegni di vitto al personale navigante aereo della Regia marina (N. 316).

Conversione in legge dei Regi decreti 20 novembre 1919, n. 2240, e 17 gennaio 1920, n. 166, che stabiliscono la composizione delle Commissioni giudicatrici degli ufficiali da dispensare dal servizio attivo permanente per riduzione di ruoli organici; del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2042, che modifica l'articolo 64 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497; del Regio decreto 28 marzo 1915, n. 339, relativo alla creazione della qualifica di « primo capitano »; dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1383, e 24 novembre 1919, n. 2167, concernenti disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali generali in servizio attivo permanente (N. 280);

Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 575, e del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1276, recanti provvedimenti per il personale della categoria d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra (N. 293);

III. Svolgimento della interpellanza del senatore Libertini al ministro delle colonie.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Partecipazione ufficiale dell'Italia all'esposizione commemorativa della indipendenza del Brasile, che avrà luogo a Rio Janeiro dal settembre al novembre 1922 (N. 347);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 664, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con Regio decreto 16 dicembre 1888, n. 5860. (N. 249);

Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1920, n. 621, che porta modifiche alla legge sulla leva marittima (N. 250);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 luglio 1920, n. 1060, che apporta varianti a quello 2 maggio 1920, n. 621, contenente disposizioni per la leva marittima (Numero 251);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 404, che approva e rende esecutoria la convenzione stipulata in Napoli il 10 ottobre 1918, per la costituzione del Consorzio per la diffusione della frutticoltura nel Mezzogiorno (N.306);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1766, che concede ad un ente autonomo la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Cotrone (N. 329);

Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1921, n. 640, portante modificazioni alla legge 2 giugno 1910, n. 277, riguardante provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura (N. 310);

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1921, n. 641, che abbrevia il corso d'istruzione per i vincitori del concorso, bandito con decreto ministeriale 25 ottobre 1919, per sottoispettore aggiunto nel Corpo Reale delle foreste (N. 311);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 905, e del Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1550, concernenti i ruoli organici ed il trattamento economico del personale di custodia del Corpo Reale delle foreste (N. 307);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 620, che concede un'indennità di disagiata residenza al personale del Real Corpo delle foreste e a quello del Real Corpo delle miniere (N. 308);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1872, relativo al calcolo di indennità per i funzionari del Real Corpo delle miniere (N. 312);

Conversione in legge del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 267, che autorizza il prelievo, sui prezzi dei cereali di produzione na-

zionale dell'anno agrario 1920-21 (raccolto 1921), di cui all'art. 1 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 660, di centesimi 50 per ogni quintale in favore di Istituti di istruzione e di sperimentazione agraria (N. 211);

Conversione in legge del Regio decreto 4 marzo 1920, n. 466, che dà facoltà al Ministero dell'industria e commercio di autorizzare le Casse di risparmio ordinarie, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e gli Istituti di previdenza non aventi fini di lucro privato a far parte di Istituti locali per bonifiche idrauliche ed agrarie (N. 301);

Conversione in legge dei Regi decreti 28 febbraio 1919, n. 347, e 25 agosto 1919, nu-

mero 1581, con i quali venivano concessi contributi straordinari al Regio Comitato talassografico italiano (N. 240);

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 327, che autorizza la fondazione con sede in Bergamo di una stazione sperimentale autonoma di maiscoltura sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura (N. 338).

La seduta è tolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 17 aprile 1922 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.